

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAVIO TANZILLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Banti Egidio (MARGH -U) ...	31, 32, 33, 35, 38
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3	Carli Carlo (DS-U)	6, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39
Comunicazioni del presidente:		Di Blasi Giovanni, <i>Magistrato militare in quiescenza</i>	3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Seguito dell'audizione del dottor Giovanni Di Blasi, magistrato militare in quiescenza:		Raisi Enzo (AN)	3, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3, 15, 24, 25, 26 27, 28, 30, 31, 39		

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. Propongo, pertanto, che si proceda in seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha acquisito, quale documento riservato, la seguente documentazione: dalla procura militare di Napoli, nota del 25 ottobre 2005.

Comunico altresì che la Commissione ha acquisito, quale documento libero, la seguente documentazione: dal tribunale militare di La Spezia, copia della sentenza relativa all'eccidio di S. Anna di Stazzema; dal dottor Giovanni Di Blasi, documentazione depositata nel corso della propria audizione.

Comunico infine che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha, nella riunione odierna, declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: 44/3, 44/4, 44/6, 44/7, 44/10 e 44/11 ad esclusione delle pagine da 7 a 33.

Seguito dell'audizione del dottor Giovanni Di Blasi, magistrato militare in quiescenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del dottor Giovanni Di Blasi, magistrato militare in quiescenza. Riprendiamo, pertanto, la seduta dal punto in cui era stata sospesa, dando la parola ai commissari per le domande, secondo l'ordine di iscrizione di ieri sera.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Raisi, al quale do la parola.

ENZO RAISI. Dottor Di Blasi, innanzitutto la ringrazio per la sua presenza e per il contributo che ha dato a questa Commissione.

In primo luogo, le chiedo se conosceva o se ha mai sentito parlare di due magistrati militari, il dottor Floro Roselli e il dottor Ottavio Orecchio. Che cosa può dirci sul loro conto? A noi risulta che si trattasse di magistrati seri, preparati e meticolosi. In particolare, ci risulta — lo ha dichiarato il procuratore generale Campanelli al CMM, nel settembre 1996 — che Ottavio Orecchio aveva un rapporto fiduciario con il dottor Santacroce. Risulta anche a lei?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Onorevole, conoscevo perfettamente il dottor Floro Roselli, il dottor Francesco Ferrari e il dottor Otta-

vio Orecchio. Purtroppo, sono scomparsi tutti e tre, credo per cause naturali. Perché li conoscevo? Dopo anni dalla mia partecipazione ai lavori di sistemazione dei fascicoli, e precisamente alla fine degli anni sessanta, nello sviluppo di carriera fui trasferito al Tribunale supremo militare, che però si trovava su un piano diverso da quello della procura generale militare, al primo piano. Fui trasferito con la funzione di giudice militare di sorveglianza, che nella giustizia militare era strutturata in modo diverso rispetto alla giustizia ordinaria.

Nella giustizia ordinaria, infatti, il giudice di sorveglianza, secondo la procedura dell'epoca, era costituito presso il tribunale, quindi aveva competenza circondariale. Il giudice militare di sorveglianza, invece, era costituito presso il Tribunale supremo militare ed aveva competenza su tutto il territorio nazionale. Le sue competenze erano differenti e più ampie rispetto a quelle del giudice di sorveglianza ordinario. Ad esempio, in qualità di giudici di sorveglianza militare, ci occupavamo delle misure di sicurezza e, specificatamente, della sorveglianza di tutte le carceri militari, nonché della posizione di quei detenuti che, condannati da tribunali militari, avevano subito la conversione della pena, da pena militare a pena comune. In definitiva, esercitavamo una sorveglianza che si estendeva anche alle carceri comuni e ai manicomi giudiziari (cito quelli di Aversa, di Barcellona Pozzo di Gotto e di un paese in provincia di Mantova, di cui non ricordo il nome).

La nostra posizione ci metteva in condizione di essere a contatto con l'ufficio del pubblico ministero presso i tribunali militari di guerra soppressi. Il procuratore militare presso tali tribunali era il dottor Floro Roselli. A un certo punto, venne a far parte dell'ufficio anche il dottor Francesco Ferrari. Conoscevo bene il dottor Roselli, sia per ragioni d'ufficio, sia per ragioni private.

Qualche tempo fa, parlando con il dottor Franco Giustolisi, dissi che montagne di incartamenti giacevano presso la procura generale militare: mi riferivo pro-

prio agli incartamenti che si trovavano presso la procura militare dei tribunali militari di guerra soppressi. Si trattava di casse di documenti che provenivano da tutti i fronti: dal fronte russo, dal fronte balcanico, dall'Africa, dall'Italia e dalla Francia. Quando il procuratore militare presso i tribunali militari di guerra soppressi promuoveva una qualche iniziativa che comportasse l'intervento del giudice militare di sorveglianza, le pratiche giungevano a noi — ad esempio, poteva trattarsi di una pratica di grazia o di una misura di sicurezza — e noi provvedevamo.

Come ho detto, ero in contatto con il dottor Floro Roselli anche per motivi personali, in quanto egli era uno scacchista per corrispondenza. Dal momento che aveva contatti con paesi esteri e io conoscevo la lingua inglese, il dottor Roselli si rivolgeva a me per la traduzione di alcune lettere che riceveva. Qualche volta mi chiedeva anche di tradurre in lingua inglese e, poiché questo comportava per me qualche problema, pregavo mia moglie, che è cittadina britannica, di farlo.

Ero in contatto, invece, con il dottor Francesco Ferrari, oltre che per questioni d'ufficio, anche perché egli spesso veniva a parlare con me di sue questioni personali e soprattutto della sua carriera, poiché divisava di lasciarla anticipatamente, cosa che poi non avvenne.

Inoltre, fui in contatto con il dottor Francesco Ferrari per un motivo specifico. Nel 1977 rinvenni, in una scaffalatura all'interno di uno sgabuzzino adiacente al mio ufficio, una quantità di volumi rilegati di grosso formato, di colore nero, che feci portare nel mio ufficio. In tanti anni non li avevo mai visti, in quanto non avevo mai avuto occasione di entrare in quello sgabuzzino. I volumi contenevano provvedimenti di grazia, con la firma autografa di Vittorio Emanuele III e di Benito Mussolini. Pensai che, se qualche malintenzionato li avesse trovati, avrebbe potuto rivenderli, ad esempio, a Porta Portese. Pertanto, presi contatto con il procuratore generale militare dell'epoca — mi pare fosse il dottor Vittorio Veutro —, il quale, dopo che gli avevo prospettato la situa-

zione, mi disse di consegnarli a Ferrari, che in quel periodo si occupava della biblioteca e dell'archivio. Parlai con Ferrari, con il quale ero in ottimi rapporti di colleganza, gli spiegai tutto, stilammo un verbale di consegna di questi atti, nel quale illustrammo le ragioni per le quali ci trovavamo in presenza di questo problema, e gli consegnai gli atti.

In quell'occasione, Ferrari mi invitò a scendere nell'archivio, dove ero stato fuggiolmente nel 1959. Mi fece girare per l'archivio, alla ricerca di un luogo dove sistemare quei volumi. Stabilimmo che doveva essere lui a cercare un luogo adatto, in quanto era lui che si occupava della biblioteca e dell'archivio. Girando in quell'ambiente, passammo davanti ad una stanzetta sprangata, nella quale si trovava un armadio. Chiesi al dottor Ferrari che cosa fosse quella stanza e ipotizzai scherzosamente che potesse trattarsi di una prigione. Mi rispose che in quella stanza si trovavano tanti atti ormai superati, per i quali non si poteva fare più nulla.

Certamente, questo è un episodio che si collega all'argomento che stiamo trattando. Comunque, individuammo il posto per riporre quei volumi e da quel momento considerammo superata la questione.

Ad ogni modo, ero sempre in contatto sia con il dottor Floro Roselli, sia con il dottor Francesco Ferrari. Quest'ultimo, occupandosi della biblioteca, conosceva perfettamente l'ambiente. Faccio presente che presso la procura generale militare c'erano due archivi. Uno di essi si trovava al secondo piano, in fondo al corridoio centrale, in cui si aprivano le stanze del procuratore generale militare, del procuratore militare addetto e dell'ufficiale addetto, mentre sull'altra parte si aprivano alcune piccole stanze, fra cui un salotto di attesa e la mia stanza, che era piuttosto piccola. In fondo al corridoio c'era una stanza di disimpegno, in cui si trovava l'archivio. In questa stanza si aprivano le porte degli uffici dei sostituti procuratori generali militari, del cancelliere capo e di

altro personale (l'ufficio di dattilografia, e via dicendo). Il secondo archivio si trovava al piano terreno.

Allo scantinato ebbi accesso due volte: quando dovetti occuparmi, tra la fine del 1958 e l'inizio del 1959, di quei fascicoli, e quando vi andai con il dottor Ferrari.

Quando mi recai nello scantinato — qui vengo al tema ulteriore di quei fascicoli — per prendere visione di quegli incartamenti, che erano ammassati da una parte, pregai la cancelleria di portarli nel mio ufficio, o meglio pregai la cancelleria di metterli nell'archivio della procura generale militare, al secondo piano, dal momento che nel mio ufficio non c'era un armadio. Il cancelliere mi rispose che lì non c'era posto. Gli chiesi come avremmo potuto risolvere il problema e mi rispose che avrebbero procurato un armadio. Pertanto, quelle carte furono tutte portate nel mio ufficio, e lì rimasero per tutto il tempo in cui svolsi il lavoro.

Quando cessai dalle funzioni, alla fine di gennaio del 1960, il lavoro che mi era stato affidato — quello che ho descritto nella prima audizione — era praticamente esaurito. Rimanevano soltanto le pratiche della NATO. Il procuratore generale militare mi disse che avrebbe dovuto incaricare un altro magistrato militare di portare avanti quelle pratiche e scelse per tale compito il dottor Orazio Romano, che in quei tempi prestava servizio a Bari. Gli conferì l'incarico in quanto il dottor Romano era, anche lui, un perfetto conoscitore della lingua inglese.

Il dottor Romano, dunque, venne a Roma; gli affidai le consegne delle pratiche della NATO, gli presentai il maggiore dei carabinieri del SIFAR, Gianfranco Rossi Mossuti, e svolgemmo un paio di riunioni insieme. Feci, dunque, vuotare il mio ufficio, per consegnarlo in ordine al subentrante, appunto il dottor Orazio Romano, che attualmente risiede a Roma. Il dottor Gianfranco Rossi Mossuti, invece, è deceduto molti anni fa.

Credo che questi dati rispondano alla sua domanda, onorevole Raisi.

ENZO RAISI. Non ho capito bene se il dottor Orecchio...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Il dottor Orecchio prestò servizio, per un certo periodo, come procuratore militare addetto alla procura generale militare. Quando fui trasferito al Tribunale supremo militare, per assumere le funzioni di giudice militare di sorveglianza, esercitavo le funzioni di giudice relatore presso il tribunale militare, allora territoriale, di Roma.

Il dottor Orecchio mi chiese se volessi andare ad esercitare le funzioni di giudice militare di sorveglianza presso il Tribunale supremo militare. Risposi che mi avrebbe fatto molto piacere, naturalmente, in quanto si trattava di una posizione di carriera migliore di quella che occupavo all'epoca. Orecchio mi disse che ne avrebbe parlato al procuratore generale militare, il dottor Santacroce. Questo avveniva alla fine degli anni sessanta.

Non ricordo se avessi conosciuto in precedenza il dottor Orecchio, che credo prestasse servizio, essendo siciliano, al tribunale militare territoriale di Palermo. Comunque, lo conobbi ed entrai in buoni rapporti con lui proprio quando fu trasferito alla procura generale militare, come procuratore militare addetto. È possibile, però, che io mi stia sbagliando nel riferire i tempi, in quanto egli era procuratore militare addetto nel periodo in cui c'era anche il dottor Foscolo. Doveva esserlo, tuttavia, anche in precedenza, in quanto fu lui a chiedermi se volessi essere trasferito alla procura generale militare. Può darsi, dunque, che l'avessi conosciuto alla fine degli anni sessanta. Su questo, comunque, non ricordando esattamente il momento in cui lo conobbi, non posso affermare nulla di certo.

Ad ogni modo, eravamo in ottimi rapporti, lo conoscevo benissimo e non mi risulta che avesse un rapporto privilegiato con il procuratore generale militare.

A questo riguardo, vorrei precisare che Santacroce si trovava a metà tra quelli che noi chiamavamo i « vecchi » magistrati militari e i nuovi. I magistrati militari an-

ziani venivano da noi chiamati i magistrati « della prima guerra », in quanto erano tutti ex combattenti della prima guerra mondiale. Poi c'erano i nuovi, che erano entrati in servizio durante la guerra, come Foscolo, Veutro, Marciante, Pantano e tanti altri.

Santacroce era entrato in servizio nel 1935, insieme ad un altro magistrato di nome Merler, che non ho mai conosciuto, in quanto prestò servizio sempre a Verona. Entrambi provenivano dalla magistratura ordinaria. Il dottor Santacroce era un uomo riservato, conduceva una vita piuttosto appartata, partecipava poco anche ai convegni che venivano organizzati e alle riunioni che si tenevano per motivi di servizio o collaterali. Non credo, pertanto, che avesse rapporti particolari, né con i magistrati anziani, né con quelli nuovi, anche perché era diventato procuratore generale militare in età molto giovane, per quella carica: era nato nel 1910 e divenne procuratore generale militare nel 1958, a 48 anni di età, un'età per noi eccezionale. Per quale motivo questo era avvenuto? Quando si trattò di sostituire il procuratore generale Mirabella, che apparteneva alla categoria degli anziani, andato in pensione nel 1958, evidentemente le autorità che dovevano scegliere il nuovo procuratore generale militare individuarono qualcuno che non avesse legami con il passato.

Santacroce era entrato in servizio nel 1935, ma era stato in Africa durante la guerra del 1935-1936...

CARLO CARLI. In Etiopia ?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Sì, nella guerra d'Etiopia, nel 1935-1936. In seguito era venuto in Italia, per qualche anno, ma non so dove avesse prestato servizio. Durante la guerra era stato in Grecia e non so se anche nei Balcani. Dopo l'8 settembre, era stato catturato dai tedeschi e portato in Germania, dove rimase prigioniero di guerra fino alla fine della guerra.

Rifiutò di aderire alla Repubblica sociale italiana e quando tornò in Italia fu

incaricato di svolgere alcuni processi delicati, ad esempio quello contro il maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani.

Come dicevo, si ritenne che Santacroce, non avendo legami con il passato, potesse essere svincolato da passionali politiche, da sentimenti e da relazioni che avrebbero potuto influire, invece, sulla posizione degli anziani della magistratura militare.

La sua particolare carriera, che ho descritto, fece sì che potesse occupare quella posizione in età giovanile. Credo che, per questa ragione, non vi fossero legami molto stretti tra lui e gli anziani, i quali — per ragioni comprensibili, dal punto di vista umano — forse si sentivano scavalcati e ritenevano che la scelta di un magistrato militare tanto più giovane significasse un'ingiustizia nei loro confronti.

Con gli altri magistrati non aveva molti legami; infatti, non ricordo che si desse del tu con nessun magistrato militare. Sicuramente non si dava del tu con Foscolo, non so se lo facesse con Veutro, meno che mai lo faceva con me che ero, a quel tempo, un sopravvenuto.

Santacroce, dunque, non aveva legami particolari nell'ambiente militare, diversamente da quanto avveniva normalmente per tutti noi, che avevamo, invece, nell'ambito delle nostre attività e della nostra carriera, legami che si costituivano per motivi specifici tra gruppi di magistrati.

Personalmente, ad esempio, ero stato molto amico del dottor Gildo Rodi, che aveva la stessa età di Santacroce, ma per molti anni fummo giudici militari di sorveglianza insieme. Ero molto amico, altresì, del dottor Gennaro Delli Paoli, che sostituì il dottor Rodi quando questi, invalido di guerra dopo la campagna di Russia, chiese l'anticipato collocamento in pensione, credo nel 1976.

A tal proposito, aggiungo che quando Delli Paoli — era nato nel 1920 e anche lui, con il quale eravamo in rapporti di amicizia, purtroppo è scomparso l'anno scorso —, sostituì Gildo Rodi, mi chiese se avessi nulla in contrario al fatto che lui si occupasse delle posizioni dei criminali di guerra, che a quel tempo erano Kappler e Reder. Di tali posizioni mi ero occupato

fin dall'origine, in quanto avevamo diviso il lavoro con Rodi, occupandoci di pratiche di diverso tipo, sebbene le nostre funzioni fossero intercambiabili. A quell'epoca, il procuratore generale militare era Santacroce. Risposi che non avevo nessuna difficoltà, ma che avrei preferito ne venisse informato il procuratore generale militare. Quando Delli Paoli riferì il suo desiderio a Foscolo, questi rispose che non aveva nulla in contrario.

Pertanto, dal 1976 in poi, dopo la fuga di Kappler, fu Delli Paoli ad occuparsi delle posizioni di Kappler e di Reder. Ero io il giudice militare di sorveglianza quando Kappler fuggì dall'ospedale militare Celio in Roma. Quello, chiaramente, fu un episodio che non aveva nulla a che fare con l'esercizio delle nostre funzioni, in quanto la sorveglianza veniva esercitata dall'Arma dei carabinieri, quindi si trattava di una questione del tutto avulsa da qualsiasi problema giuridico. Era una questione, insomma, che noi non dovevamo trattare.

Comunque, ero giudice militare di sorveglianza nell'agosto del 1976, quando fuggì Kappler, e Delli Paoli mi sostituì in epoca successiva.

Non so se ho risposto alla sua domanda.

ENZO RAISI. Sì, alla prima. Adesso, però, intendo rivolgerle altre sei o sette domande, lo dico anche per misurare i tempi. Prima di passare alle domande successive, la ringrazio per le sue risposte, che considero esaustive.

Devo premettere che le sue sono le uniche dichiarazioni dirette che sono state raccolte su un punto che è di decisivo interesse per la Commissione. Mi spiego meglio: fino ad oggi, tutti i soggetti che sono stati ascoltati dalla Commissione hanno espresso le loro valutazioni, le loro opinioni, le loro critiche sul provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960, a firma del dottor Santacroce, che è uno degli argomenti oggetto della nostra Commissione.

Lei, invece, è l'unica persona che ha riferito, per così dire, notizie di prima

mano, non ipotesi, né notizie sentite da altri. Lei ha assistito di persona alla redazione di quel provvedimento. È giusta e corretta questa interpretazione?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Certo.

ENZO RAISI. Bene. In un certo senso, quindi, lei è molto più che un testimone. Avendo partecipato all'elaborazione di quel provvedimento, è in grado di fornirci una sorta di interpretazione autentica delle effettive finalità dello stesso. Vediamo, allora, se ho capito bene e se lei, ieri, si è spiegato bene.

Lei ha dichiarato che il dottor Santacroce sapeva perfettamente che quel provvedimento, per certi versi, non aveva « cittadinanza giuridica ». Ciò nonostante, quell'atto fu elaborato e redatto per finalità organizzative, ossia per indicare che quei fascicoli, con quel provvedimento, rimanevano in attesa di una notizia per poter essere definiti sul piano giuridico. È corretta questa interpretazione?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Cerco di rispondere compiutamente alla sua domanda. Vorrei precisare che, da quello che è risultato a me — nei limiti che mi sono consentiti come privato cittadino, quindi senza avere conoscenza di tutta la materia —, fino a questo momento la questione è stata trattata in fatto, e non in diritto.

Si è detto che sono stati rinvenuti quei fascicoli, che gli stessi erano occultati, che sono stati affossati i processi e che quell'armadio deve essere definito in modo negativo. Io, invece, ho trattato la questione prevalentemente in diritto e questo ho fatto presente anche al procuratore generale militare Scandurra, con il quale ho preso contatto per avere il materiale informativo. Infatti, il dottor Scandurra mi ha fornito gli atti del Consiglio della magistratura militare e un suo promemoria. Ieri sono stato piuttosto sommario, anche perché leggermente febbricitante, ma oggi mi sento meglio e posso essere più preciso.

Fino a questo momento, lo ripeto, la questione giuridica non è stata mai trattata. Il dottor Franco Giustolisi, come sapete, a un certo punto volle intervistarmi e mi telefonò nel mio ufficio di Bracciano. Devo chiarire che nel 1995, una volta in pensione, fui nominato giudice di pace con funzioni di coordinatore dell'ufficio di Bracciano; risiedendo a Trevignano Romano, prescelsi quella sede. Come dicevo, il dottor Giustolisi mi telefonò in ufficio — non so come ebbe il mio numero — e mi chiese il permesso di venirmi a trovare per rivolgermi delle domande a proposito della situazione dei fascicoli. Gli risposi che non sapevo nulla di quella faccenda e che sentivo da lui, per la prima volta, una cosa del genere. Aggiunsi che avrei potuto dargli solo delle informazioni astratte, non concrete, in quanto non intendevo violare il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza relativamente a pratiche d'ufficio.

Il dottor Giustolisi venne a trovarmi, ma mi rivolse delle domande concrete, riportando peraltro in maniera inesatta le mie risposte. Ad esempio, mentre io avevo affermato che Santacroce era stato consigliere relatore del processo Graziani, il giornalista scrisse che era stato pubblico ministero. Scrisse, inoltre, che io consideravo Santacroce una brava persona, mentre non avevo mai affermato né questo né il contrario: semplicemente, avevo detto che Santacroce era il procuratore generale militare e che aveva fatto determinate cose.

Questa mia impostazione risulta completamente nuova, ed io ne sono consapevole. Ciò mi turba profondamente, in quanto contraddice, in un certo senso, quello che è stato l'operato della magistratura militare, in ambito di Consiglio della magistratura militare.

Questo ho riferito esplicitamente al dottor Scandurra, che è un mio vecchio amico e partecipò proprio al concorso usando quel codice che io ho depositato e che avevo compilato nel 1959. Fin da quel tempo, dunque, venne come uditore giudiziario militare e ci conoscemmo subito.

Al dottor Scandurra ho riferito la mia meraviglia per il fatto che non ci sia una

sola parola in diritto: si descrive il fatto, si contano i procedimenti, si afferma che essi venivano spostati, ma non si chiarisce mai qual è la situazione di diritto. Ebbene, essendo chiamato per un'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta, credo di dover esporre la situazione in diritto, che è la situazione condizionante di quella giacenza dei fascicoli presso la procura generale militare.

Qual era la sua domanda?

ENZO RAISI. Le chiedo se era giusta l'interpretazione che avevo dato.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Nel corso del lavoro, che si svolgeva prevalentemente nel pomeriggio, in quanto in mattinata avevamo altre cose da fare, ogni tanto ci riunivamo nel mio ufficio. Santacroce sosteneva che fosse inutile spostare i fascicoli, dunque veniva lui nel mio ufficio, sedeva al mio posto — normalmente io sedevo alla sua destra, per essere più vicino all'armadio, mentre dall'altra parte sedeva quasi sempre Foscolo — e firmava questi atti.

A tal proposito, devo sottolineare che non è assolutamente esatto che Santacroce avesse firmato tutti gli atti il 14 gennaio 1960. A parte il fatto che si trattava, credo, di duemila incartamenti, che evidentemente non si possono firmare in un solo giorno, la verità è che Santacroce li firmava pochi per volta.

Cominciò a firmare subito questa archiviazione provvisoria su un foglio ciclostilato. Non ho più visto quegli incartamenti dal 1959, ma ricordo che si trattava di un foglio staccato, ciclostilato dalla cancelleria. A quei tempi non esistevano le apparecchiature odierne, e si usava il ciclostile.

Quando Santacroce propose questa formula, francamente Foscolo ed io rimanemmo alquanto sorpresi. Tuttavia, io non dissi nulla per riguardo, mentre Foscolo, che era più vicino a Santacroce, sollevò alcuni dubbi sull'adeguatezza di quella formula. Così, si cominciò ad esaminare il problema, che non fu risolto in un'unica seduta, ma ripreso ogni tanto. E pian piano intervenne il chiarimento.

Il dottor Giustolisi ha scritto che io davo consigli a Santacroce, ma questo non era possibile. Al contrario, parlavo solo se interpellato. Quando Santacroce mi domandò cosa pensassi dell'archiviazione, risposi che, giuridicamente, non mi sembrava una formula appropriata, dunque che non fosse il caso di adottare un provvedimento di quel genere. Questo, del resto, è quanto disse anche il dottor Foscolo.

Santacroce, tuttavia, affermò che c'erano anche delle altre ragioni per adottare quel provvedimento, e pian piano queste ragioni emersero. Il procuratore generale militare disse esattamente quello che ho cercato di riferire in questi giorni, ossia che quei procedimenti non potevano essere trattati, per diverse ragioni. Innanzitutto vi erano delle circolari della procura generale militare, conformi al volere politico di un tempo, che avevano convogliato in quegli uffici tutti quegli atti, dal 1942 e dal 1945-1946. Inoltre, erano intervenute delle trasformazioni legislative, mancavano le richieste di procedimento, infine la richiesta di procedimento era stata trasformata e modificata legislativamente in esercizio dell'azione penale, di competenza del ministro competente.

Quando si parla di ministro competente, si usa una formula generica, ma per i militari germanici non poteva che indicare il ministro della guerra, che all'epoca era il ministro dell'esercito (i ministeri militari, in seguito, furono fusi nel ministero della difesa).

Santacroce, dunque, sosteneva che, mancando questi atti, i procedimenti non potessero essere trattati. Tuttavia, tenuti in quella maniera, ammassati come se fossero carta da macero, il rischio era che facessero una brutta fine; pertanto egli voleva che fossero messi in ordine ed evidenziati, in modo che un giorno potessero essere trattati.

Devo precisare che ho usato un termine che non adoperò Santacroce, ma che fa parte di una mia interpretazione personale, che ho maturato col tempo, ripensando, soprattutto in questo periodo, a quei fascicoli. Come ricorderete, ho affer-

mato che, a mio avviso, se quell'atto aveva un valore, era quello di essere un atto ricognitivo dei procedimenti, nel senso che li metteva in evidenza. D'altra parte, nel firmare quell'atto, Santacroce apponeva la propria firma a quello che, in linea di fatto, si poteva ritenere un atto illecito. Sarebbe risultato molto strano che il procuratore generale militare portasse a termine un atto illecito, dopo aver compiuto il misfatto. Invece, quei procedimenti furono sistemati, riordinati, catalogati, classificati — erano già stati registrati in precedenza —, inseriti nelle cartelle e riposti nello stesso punto in cui si trovavano prima.

Questo lavoro era, sì, di carattere materiale, ma richiedeva anche una certa attenzione giuridica: si distinguevano gli atti, si univano quelli in cui vi fossero più concorrenti nel reato o quelli in cui vi fosse un concorso di reati in capo ad un unico soggetto, senza però entrare nel merito di ciascun procedimento.

ENZO RAISI. Mi permetto di interromperla. Avendo diverse domande da porre, la invito a rispondere in maniera più secca.

Citerò due contributi. Il primo è di Floro Roselli che, con tre dichiarazioni scritte e firmate davanti al Consiglio della magistratura militare, affermò testualmente: « Mi risulta che per le difficoltà di rintracciare, dopo molti anni, i nominativi di imputati tedeschi e anche di partigiani italiani — ma questo è un altro discorso sul quale torneremo — per operazioni delittuose commesse a danno della popolazione italiana nel 1944-1945, il procuratore generale Enrico Santacroce dispose, senza però emettere una regolare circolare, che il carteggio relativo ai suddetti reati, pervenuto alla procura generale da enti vari, fosse provvisoriamente inviato in archivio, nella speranza che fosse prelevato per lo svolgimento di un regolare giudizio ». Questo è quanto dichiarò Roselli al CMM, con nota del settembre 1996. In sostanza, Roselli afferma che l'archiviazione provvisoria non deve essere intesa come un atto giuridico, ma come una

disposizione interna, con la quale si stabiliva che quel fascicolo fosse provvisoriamente inviato in archivio.

Il dottor Orecchio, sempre per iscritto e sempre al CMM, il 2 dicembre 1996 dichiarò sostanzialmente le stesse cose. Leggo la dichiarazione, perché rimanga anche nei verbali di questa Commissione: « Le determinazioni da lui prese » — si riferisce a Santacroce — « erano di duplice tipo. Quando sussistevano degli elementi per individuare gli autori dei crimini, il procuratore generale adottava provvedimenti di trasmissione degli atti alle procure competenti; quando, invece, difettavano tali elementi, il procuratore generale adottava un provvedimento di provvisoria archiviazione, in attesa di nuove notizie che giustificassero l'adozione di provvedimenti di altro tipo ».

Ha qualcosa da dichiarare rispetto a queste affermazioni di due suoi importanti colleghi ?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non ho nulla da dichiarare, ma confermo quanto ho detto prima. Non so cosa risultasse al dottor Orecchio, che peraltro giunse alla procura generale militare molto dopo, ma sicuramente nel 1959 non c'era ancora. Come ho detto, egli giunse alla procura generale militare o quando io fui nominato giudice militare di sorveglianza, alla fine degli anni sessanta, o quando era in carica il procuratore generale militare Foscolo, quindi dal 1975 in poi. Lo si può verificare attraverso il *curriculum* della carriera del dottor Orecchio. Comunque, in quel periodo egli non si trovava presso la procura generale militare, né io lo conoscevo.

Non so che cosa risultasse ad Orecchio circa le azioni del procuratore generale militare, ad esempio circa la sua distinzione tra alcuni tipi di procedimenti ed altri. Non mi risulta personalmente, in quanto a quell'epoca non ero più all'ufficio studi, che lasciai nel gennaio o ai primi di febbraio del 1960, perché fui inviato a frequentare un corso NATO a Parigi, dove rimasi fino al luglio del 1960.

In seguito, fui nominato giudice istruttore militare e, con quella carica, mi occupai anche di qualche caso di ignoti fra i militari tedeschi, fra cui una sentenza, che ho prodotto, riguardante proprio Priebke. In quell'epoca, infatti, questi militari erano ignoti.

Considero significativo il fatto che la mia sentenza del gennaio 1962 contenga una decina di nominativi, fra cui quello del colonnello Dollmann — assolto perché non aveva partecipato all'eccidio delle Fosse Ardeatine — e di altri militari, tra i quali Priebke. Di questi altri otto o nove militari, soltanto Priebke è stato sottoposto a processo, ma questo è avvenuto perché egli si è rivelato da sé, in un'intervista rilasciata mentre si trovava in Argentina. Gli altri militari non sono stati processati perché non sono stati individuati. Effettivamente, dunque, esistevano degli ignoti.

In seguito Santacroce, a quanto ho letto dagli atti — a me non risulta personalmente —, inviò alle procure militari 695 atti riguardanti militari ignoti, rispetto ai quali furono adottati provvedimenti di non doversi procedere, per essere rimasti ignoti gli autori dei reati. A mio parere, questa circostanza dimostra, innanzitutto, che si poteva adottare qualche provvedimento nei confronti dei militari tedeschi, tutte le volte in cui non fosse necessaria la richiesta preventiva o l'esercizio dell'azione penale da parte del ministro. Trattandosi di provvedimenti di non doversi procedere, per essere rimasti ignoti gli autori del reato, quegli atti venivano archiviati, in quanto non si doveva esercitare l'azione penale.

In secondo luogo, l'episodio che ho riferito smentisce anche la circostanza, riferita da qualcuno, che Santacroce avesse inviato alle procure militari gli atti riguardanti ignoti, in modo da eliminarli, e avesse continuato ad occultare quelli relativi a soggetti noti. Ora, non so se gli altri fossero noti o ignoti, in quanto a quel tempo non ci occupavamo di questo. Fu nel 1966, mi sembra, che Santacroce inviò gli atti dei provvedimenti relativi ad ignoti alle procure territoriali. Evidentemente, ci fu un nuovo lavoro di cernita, su tutti

quegli atti, per cui furono prelevati quelli relativi ad ignoti e inviati alle procure militari. Gli atti rimasti, che riguardavano probabilmente militari identificabili, rimasero alla procura generale militare, non essendo possibile esercitare l'azione penale nei loro confronti.

ENZO RAISI. A questo punto le rivolgerò alcune domande, alle quali è sufficiente rispondere con un « sì » o un « no ». Molti hanno definito l'archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 un atto di occultamento di fascicoli.

In quegli anni — mi riferisco agli anni sessanta —, all'interno della procura generale, potevano essere emessi provvedimenti giudiziari su ciascuno di quei fascicoli, senza l'autorizzazione del procuratore generale militare? Partendo dalla considerazione che quei fascicoli, in quegli anni, si trovavano presso la procura generale, un magistrato militare della procura avrebbe potuto emettere un provvedimento relativo agli stessi? Avrebbe potuto, ad esempio, trasmettere un fascicolo ad una procura territoriale, senza avere preventivamente ottenuto il permesso, l'autorizzazione, la delega del procuratore generale militare? Lo ripeto, mi basta un « sì » o un « no ».

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Presso la procura generale militare prestavano servizio, con compiti tipici, il procuratore generale militare e due sostituti procuratori generali militari, che all'epoca erano il dottor Marco Luri e, se non sbaglio, il dottor Luigi Lenti. Questi magistrati esercitavano funzioni di procuratore generale presso il Tribunale supremo militare e non si occuparono mai di questi fascicoli.

Il procuratore generale militare, quindi, esercitava da sé queste funzioni. Conobbi casualmente gli altri, ma non ebbi mai occasione di sapere che si occupassero dei fascicoli in questione.

ENZO RAISI. Nella sostanza, quindi, il dottor Santacroce avrebbe potuto evitare la trasmissione di quei fascicoli semplice-

mente trattenendoli nel proprio ufficio oppure definendo una conservazione d'archivio. In realtà, Santacroce poteva fare ciò che voleva di quei fascicoli, in quanto nessun altro avrebbe potuto trasmetterli senza la sua autorizzazione. È giusto?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Penso di sì. Usando un'espressione un po' forte, si potrebbe dire che era Santacroce a comandare. Fu lui a disporre di mettere i fascicoli in archivio. Questo è ciò che avvenne. Ovviamente, bisognerebbe capire i motivi per cui prese tale decisione.

ENZO RAISI. Nella sostanza, Santacroce poteva mantenere quei fascicoli nel proprio ufficio senza alcun provvedimento, essendo il titolare...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Quegli incartamenti non contenevano provvedimenti, ma atti di polizia giudiziaria. Vi erano anche delle carte provenienti da organi delle Forze armate alleate, in lingua inglese, delle quali non presi visione in quanto erano all'interno dell'incartamento, e non avrei potuto trattare — né era mio compito farlo — duemila incartamenti nell'arco di un anno.

ENZO RAISI. Santacroce, dunque, non aveva bisogno di quell'atto di archiviazione provvisoria per trattenere quei fascicoli nel proprio ufficio. È corretto?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Quando Foscolo si oppose, pur con il dovuto riguardo, all'adozione di quella formula — effettivamente strana —, propose di apporre un timbro con la data corrente, in modo che risultasse che gli atti fossero arrivati quello stesso giorno. Santacroce rispose che non era assolutamente possibile, in quanto il timbro avrebbe attestato una cosa non vera — in altre parole, si sarebbe trattato di un falso in atto pubblico —, dunque si doveva adottare una soluzione diversa.

Si studiarono varie formule, tra le quali anche quella dell'archiviazione materiale.

Tuttavia, Santacroce affermò che quell'archiviazione provvisoria non aveva alcun effetto: si trattava soltanto di un provvedimento di carattere interno, una specie di sua disposizione alla cancelleria di mantenere gli atti in evidenza fino a quando (se questo un giorno fosse accaduto) potessero essere trattati.

ENZO RAISI. Si trattò, dunque, di un atto in piena luce. Del resto, se Santacroce avesse voluto veramente occultare quei fascicoli, non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a quell'atto.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Certamente.

ENZO RAISI. Questo è importante.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Anzi, Santacroce avrebbe potuto ignorare completamente quei fascicoli, fingere di non conoscerli e lasciarli giacere indefinitamente. Invece, appena nominato, in maggio, procuratore generale militare, dopo il periodo estivo costituì un ufficio *ad hoc*, affinché quei procedimenti fossero sistemati, come ho già detto, quindi tratti dall'ammasso informale di carte che giaceva nell'archivio e distinti come singoli incarti, per essere eventualmente trattati da chi di ragione e nella forma adatta.

ENZO RAISI. Durante il periodo della sua permanenza alla procura generale, le risulta che qualche partito politico, esponente politico, sindaco o amministratore pubblico si sia mai rivolto alla procura generale militare, per chiedere notizie sullo stato dei fascicoli o per domandare come mai non venissero celebrati i processi per le stragi o per sollecitare la definizione di quei procedimenti penali?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Ci fu un uomo politico che frequentò a lungo la procura generale militare e il Tribunale supremo militare: Sandro Pertini.

ENZO RAISI. Io sapevo dell'onorevole Terracini...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Sandro Pertini stava redigendo una pubblicazione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ed era in contatto con Floro Roselli. Commentammo spesso questa circostanza. Roselli mi riferiva di aver ricevuto la visita di Sandro Pertini, che era alla ricerca di atti per scrivere un libro sui procedimenti che, peraltro, riguardavano anche lo stesso Presidente, che era stato processato dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Allorché chiedevo a Roselli come fosse Pertini, mi rispondeva che era una persona molto cortese, semplice e modesta.

Quello fu l'unico uomo politico che io abbia saputo frequentasse, per ragioni specifiche, la procura generale militare. Non ne vidi mai altri, ma non posso escludere che qualche altro politico l'abbia frequentata.

ENZO RAISI. C'è un'unica interpellanza a firma dell'onorevole Terracini.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Per quanto mi riguarda, lo ripeto, seppi soltanto di Pertini, non di altri.

ENZO RAISI. Bene, dunque dobbiamo aggiungere al nome di Terracini quello di Pertini. Il procuratore generale Campanelli, al foglio 37 dell'audizione resa al CMM nella seduta del 17 settembre 1996, ha riferito che « presso la procura generale del Tribunale supremo militare esisteva un registro, un brogliaccio dei pareri che venivano rilasciati dai magistrati addetti all'ufficio, sia su richiesta dei procuratori generali sia su richiesta di ministri dell'epoca (anni sessanta-settanta). Tali pareri venivano espressi, ovviamente, su questioni giuridiche quali la prescrizione, i processi in contumacia, l'estradizione [...] ». Tutti argomenti che hanno una certa rilevanza per gli accertamenti di questa Commissione. Le chiedo se lei ha mai saputo dell'esistenza di questo brogliaccio e dei

relativi pareri, e se, comunque, può fornirci indicazioni utili per la relativa acquisizione da parte della Commissione.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non ho mai saputo che esistesse un brogliaccio o un registro del genere. In quell'epoca non esercitavo funzioni giudiziarie, in quanto queste non erano correlate alla mia qualifica del tempo, quella di sostituto procuratore militare. Alla procura generale militare, invece, prestavano servizio magistrati con tipiche funzioni del rango della legittimità, in quanto si trattava del Tribunale supremo militare.

Personalmente non mi sono mai occupato di questioni politiche, o meglio, me ne sono occupato in una sola circostanza, ma solo come pratica amministrativa e come parere del procuratore generale militare al Ministero della difesa aeronautica. Un giorno Santacroce mi chiamò nel suo ufficio, dove era presente il generale di divisione aerea Duilio Fanali, al quale fui presentato. Dopodiché, Santacroce mi anticipò che il generale mi avrebbe seguito nel mio ufficio per parlarmi di una questione relativa ad una situazione politica molto delicata.

Il generale Fanali, giunto nel mio ufficio, mi spiegò che, nell'ambito del reparto informativo che faceva capo al Ministero della difesa aeronautica, era insorto un dissidio tra due alti ufficiali di convinzioni politiche opposte. Credo si trattasse di due colonnelli, uno di idee comuniste, l'altro di idee democristiane. Non essendo tollerabile la presenza di attività politica all'interno del servizio di informazioni, il generale Fanali mi chiese di individuare una soluzione. Risposi che non ritenevo che si potesse impedire ad un membro del servizio di informazioni di avere idee politiche, dal momento che tutti i cittadini possono averne. Pur condividendo tale idea, il generale insistette sulla necessità di trovare una soluzione, poiché la vicenda era ormai nota anche all'esterno, creando una situazione difficile.

Studiai il problema e proposi una soluzione al procuratore generale militare.

Spiegai che, a mio avviso, i due ufficiali non potevano essere allontanati dall'ufficio per il fatto di avere idee politiche, poiché ciascuno è libero di averne, ma per aver rivelato la propria appartenenza al servizio di informazioni, proprio in occasione del dissidio che era nato fra loro. Di conseguenza, erano diventati elementi « bruciati » — si usava questo termine — nell'ambito del servizio di informazioni.

Questa mia impostazione piacque molto a Santacroce e al generale Fanali. Stilai un promemoria, che venne consegnato — non so se firmato o meno — al generale Duilio Fanali. Tempo dopo, il procuratore generale militare mi disse che potevo ritenermi soddisfatto per aver trovato la soluzione ad un problema di una certa delicatezza.

EGIDIO BANTI. Che anno era ?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Era il 1959. Dopo questo episodio, non mi sono più occupato di questioni di politica.

Per chiarire fino a che punto arrivasse l'apoliticità di Santacroce nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, racconterò un altro episodio. Una volta, a titolo di insegnamento, mi disse che il nostro compito era quello di fare la politica delle istituzioni, e non quello di fare politica. Risposi che ero d'accordo e che non avevo nulla da eccepire sull'argomento.

ENZO RAISI. Nella sua audizione di ieri, lei ha fatto riferimento ad alcune fonti normative. Presumo che si riferisse all'articolo 245 del codice penale militare di guerra, integrato con le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310, per le determinazioni del ministro sull'esercizio dell'azione penale. Come interpreta tale norma alla luce dell'articolo 112 della Costituzione italiana, che reca: « Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale » ?

A mio avviso, l'articolo 245 del codice penale militare di guerra, che reca « L'azione penale è iniziata per disposizione del comando supremo », non è con-

flittuale con l'articolo 112 della Costituzione. Vorremmo conoscere il suo parere al riguardo.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Sono perfettamente d'accordo con lei. Quelle norme esistono, ed erano state anticipate addirittura da una circolare del procuratore generale militare, che ho prodotto.

In quella circolare, Borsari ricordava ai procuratori militari che non erano loro a dover chiedere al ministro o al comandante supremo di esercitare o meno la facoltà della richiesta di procedimento, ma il procuratore generale. Nella stessa circolare, il procuratore generale militare precisava che a volte si utilizzava erroneamente l'espressione « autorizzazione a procedere », che era un istituto diverso dalla richiesta di procedimento. Ed è così, infatti: entrambe sono condizioni di procedibilità, ma sono diverse.

Il procuratore Borsari, nel ricordare che i procuratori militari dovessero occuparsi della richiesta di procedimento, specificava che la segnalazione, ai fini di tale richiesta, dovesse essere avanzata dal procuratore generale militare, e questo fin dal 1942.

In realtà, questa impostazione della questione — riporto la mia opinione personale — scaturì da alcuni incontri che erano avvenuti in sede politica, alla presenza del procuratore generale militare. Per quale motivo? Proverò a formulare alcune ipotesi.

Il Governo militare alleato, nonostante le assicurazioni che erano state fornite all'Italia, che ambiva a celebrare quei processi, di fatto non volle che il nostro paese li celebrasse. Infatti, come ho ricordato più volte, i Governi alleati liberarono tutti i prigionieri di guerra e processarono solo i capi. Fu introdotta la norma secondo la quale le sentenze dei tribunali militari alleati erano efficaci quanto quelle dei giudici italiani; di conseguenza, l'Italia non poté processare i prigionieri, per evitare di incorrere nel *ne bis in idem*. Inoltre, fu concentrata nella figura del ministro la potestà dell'esercizio del-

l'azione penale. Tutto questo, evidentemente, corrispondeva ad un disegno finalizzato al risultato che poi venne realizzato con il trattato di pace, ovvero quello di impedire all'Italia di celebrare i processi.

Ritengo che la procura generale militare avesse anticipato nelle proprie circolari ciò che poi fu deciso per legge, perché questo gli era stato riferito dal potere politico. A questo punto, ci si potrebbe chiedere come mai un magistrato abbia agito secondo le disposizioni del potere politico. In quella situazione, il procuratore generale militare interpretava il proprio ruolo in senso positivo, per non mettere in imbarazzo il potere politico con singole iniziative dei procuratori militari, i quali avrebbero potuto segnalare al ministro la pendenza di procedimenti penali, chiedendogli di formulare la richiesta di procedimento, quando invece si sapeva perfettamente che il ministro non avrebbe potuto farlo, perché il Governo militare alleato non voleva che questo accadesse.

Vi era, dunque, una serie di motivi, costituiti in parte dai comportamenti, in parte da atti interni della procura militare, in parte da atti normativi, per i quali la situazione era bloccata. Non so se ho risposto alla sua domanda.

ENZO RAISI. In virtù di questo, devo dire che le sue risposte mi hanno sicuramente soddisfatto. Ieri, però, nella parte finale dell'audizione, mi ha stupito, quando in sostanza ha affermato che i fascicoli erano trattenuti presso la procura generale, dal momento che l'azione penale, che spettava al ministro, non era in realtà esercitata.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Certamente, sono d'accordo con lei, ma quelle norme possono essere rimosse con una pronuncia della Corte costituzionale. Non è prevista la decadenza o l'abrogazione di una norma per desuetudine, dunque la Corte costituzionale potrebbe benissimo pronunciare l'incostituzionalità di quelle norme. Esiste, infatti, un contrasto fra le norme ordinarie, relative all'obbligatorietà dell'esercizio

dell'azione penale, e quella disposizione — tra l'altro adottata con un decreto legislativo del 1945, almeno credo — che invece esclude questa facoltà del pubblico ministero.

Ieri ho affermato, se non sbaglio, che si trattava di atti legislativi completamente legittimi, perché emessi da Governi che erano espressione del Comitato di liberazione nazionale. A parte il fatto che quest'ultimo era rappresentativo, in quel momento, degli umori generalizzati del popolo italiano, ma questi Governi avevano trovato una legittimazione proprio nel riconoscimento che era stato dato loro dal Governo militare alleato, che in Italia esercitava il potere sulla base del diritto internazionale e del diritto bellico.

A mio parere, quelle norme possono essere rimosse tuttora, attraverso una pronuncia della Corte costituzionale, di abrogazione o di interpretazione diversa.

ENZO RAISI. La ringrazio moltissimo per la sua collaborazione.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16,05.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carli, al quale do la parola.

CARLO CARLI. Ringrazio il dottor Di Blasi per il contributo che ha dato e darà ancora, nel prosieguo della seduta, ai lavori della nostra Commissione.

Vorrei svolgere qualche considerazione di carattere generale. Dottor Di Blasi, nella sua audizione del 5 ottobre scorso, ha affermato: « All'epoca facevo parte di un comitato italiano che aveva anche contatti esterni, e si organizzavano riunioni sia in Italia sia all'estero, alle quali partecipavo insieme ad un ufficiale del SIFAR (l'allora servizio di informazioni) ».

Può dirci di quale comitato si trattava e quali funzioni aveva? Si occupava dei

criminali nazifascisti? Quali *input* aveva dai Governi ai quali, naturalmente, doveva riferire?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Quel comitato si occupava esclusivamente dell'attuazione dello statuto di Londra, adottato con la Convenzione di Londra del 1951, per alcuni problemi della NATO relativamente a infrastrutture ed installazioni militari.

Con lo statuto della NATO si stabilivano solamente i rapporti fra i vari paesi membri dell'alleanza; sorgevano, tuttavia, problemi per quanto riguardava la gerarchia, la subordinazione militare e la sorveglianza delle installazioni militari. I problemi erano legati alle situazioni che si creavano quando i distaccamenti militari venivano dislocati nel territorio di un altro paese membro dell'alleanza. Mi pare di aver già detto che questo accadeva in Italia — per la marina, i comandi della NATO si trovavano a Gaeta e a Napoli, per l'aeronautica vicino a Verona e a Sigonella —, in Germania, soprattutto, e anche in altri paesi. A Parigi, ad esempio, c'era il comando *Shape*, il quale, quando la Francia si ritirò dalla operatività della NATO, fu trasferito a Bruxelles.

Noi ci occupavamo di questi problemi, che erano tecnici e giuridici, ma non avevano nulla a che fare con i crimini di guerra. Si trattava di un tipo di lavoro del tutto diverso. Il comitato era costituito, per la parte nostra, da Rossi Mossuti e da me, ma io non ne conoscevo gli altri membri, perché il problema proveniva direttamente dal SIFAR.

Rossi Mossuti venne a parlare con il procuratore generale militare per domandargli se un magistrato militare potesse partecipare ai lavori di quel comitato. Mi disse, poi, di averlo fatto perché, essendo ufficiale in servizio permanente effettivo dei carabinieri, aveva assistito ad una lezione che Santacroce aveva tenuto, in materia di diritto penale militare, nel corso di un incontro organizzato per informare gli ufficiali dei carabinieri di alcuni problemi inerenti alla giustizia militare.

Rossi Mossuti, dunque, venne a parlare con Santacroce perché si era accorto che, probabilmente, un magistrato militare poteva dare un contributo utile allo sviluppo di questi lavori. Dal momento che questo episodio si verificò proprio nel periodo in cui ero alla procura generale militare, Santacroce mi chiese di accompagnare il maggiore Rossi Mossuti nello svolgimento di questi lavori, sia in Italia sia, eventualmente, all'estero. Devo precisare che il maggiore Rossi Mossuti, ufficiale dei carabinieri effettivo, era rientrato da poco in Italia, avendo prestato servizio, con una missione italiana, in Somalia, per il mandato fiduciario. La missione non si era ancora conclusa, comunque il maggiore era rientrato in Italia e aveva conosciuto anche il magistrato militare Walter Marcianete, che svolgeva funzioni di procuratore militare, nonché di procuratore della Repubblica per i procedimenti non militari a Mogadiscio, nell'ambito del mandato fiduciario dell'Italia. Rossi Mossuti, pertanto, entrò in contatto con la magistratura militare attraverso Marcianete e Santacroce.

Santacroce mi affidò questo incarico e io partecipai, per tutto quel periodo, ma saltuariamente, ad alcune riunioni, che si tennero presso lo stato maggiore e anche all'estero, nelle quali si discutevano questi problemi. Problemi che, come ho detto, non riguardavano assolutamente i crimini di guerra.

Vorrei precisare che il relativo materiale venne da me consegnato, quando lasciai il servizio, al dottor Orazio Romano che, evidentemente, lo avrà depositato presso la procura generale militare. Peraltro, dovrebbero esserci anche degli appunti, trattandosi di materiale segreto, al quale poteva accedere solo chi era in possesso del livello « Cosmic ».

CARLO CARLI. Sempre nella sua audizione del 5 ottobre scorso, lei ha affermato: « Mi sono informato se mi sia consentito fare il nome di questo ufficiale, dal momento che costui apparteneva al servizio di informazioni, e mi è stato risposto affermativamente ». Da chi si è informato?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Dal procuratore generale militare, dottor Giuseppe Scandurra.

CARLO CARLI. Perché doveva chiedere a lui l'autorizzazione per dire queste cose?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Sono fuori da molto tempo dall'attività del servizio e non so quali siano le norme attuali sul segreto militare. A quell'epoca vigevano le norme sul segreto del 1941, che erano rigorosissime, dunque non si poteva nemmeno rivelare dove si trovasse una caserma, che magari era riprodotta su una cartolina postale che veniva spedita dai soldati alla famiglia.

Non si poteva dire assolutamente nulla. Non essendo aggiornato su quella materia, ho domandato a Scandurra se potevo fare il nome dell'ufficiale e se c'erano o meno vincoli di segretezza o di riservatezza. Mi ha risposto che potevo citare tranquillamente quel nome ed io l'ho fatto, attenendomi ad un'informazione tecnica che ho ritenuto corretta.

CARLO CARLI. Era una mia curiosità saperlo, ma credo sia utile anche quello che ci ha detto ora. In una delle sue audizioni, in questi giorni, ha parlato anche di riunioni presso la Presidenza del Consiglio. Anche altri autorevoli personaggi che sono venuti in Commissione a dare il loro contributo ci hanno detto che sarebbe stato impensabile che vi fosse un distacco tra le importanti decisioni della magistratura militare, in particolare della procura generale militare, e le autorità politiche.

Lei, che è stato molto vicino al dottor Santacroce, ci può riferire anche su questo argomento? Mi riferisco ai rapporti politici, anche con il ministro della difesa, che era un referente diretto del procuratore generale militare, che veniva nominato — lei lo sa meglio di me — prima del 1981 dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Quelle riunioni avvennero nel 1945 e nel 1946 — e sono indicate nella relazione del Consiglio della magistratura militare —, dunque non durante la mia presenza alla procura generale militare. Per quanto mi risulta, Santacroce non aveva contatti politici, se non in occasione di cerimonie ufficiali o quando veniva chiamato dal ministro della difesa per compiti particolari.

Quando parlavo delle riunioni, mi riferivo a quelle avvenute precedentemente, che sono indicate dal Consiglio della magistratura militare. Personalmente ritengo che ce ne fossero state anche altre, per il motivo che credo di aver riferito, ovvero che il procuratore generale militare Borsari aveva anticipato addirittura, in una propria circolare, quello che poi sarebbe stato prescritto per legge, ossia che tutti questi atti avrebbero dovuto essere accentrati presso la procura generale militare e che i procuratori militari non dovessero rivolgersi...

CARLO CARLI. Su questo argomento ritornerò più avanti, sottoponendole un documento che attesta cose diverse.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Competeva al procuratore generale militare rivolgersi al ministro per avanzare la richiesta di procedimento. Senonché la legge sopravanzò questa circolare, trasformando addirittura la richiesta di procedimento in esercizio dell'azione penale.

Lo ripeto, ho chiesto l'autorizzazione a Scandurra, non essendo al corrente della normativa attuale sul segreto militare.

CARLO CARLI. Credo che lei non debba chiedere l'autorizzazione ad alcuno.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non certamente per deporre in Commissione. Tuttavia, per mia sicurezza e tranquillità, ho chiesto a Scandurra come avrei dovuto comportarmi, e lui mi ha risposto che avrei dovuto riferire

tutto quello che sapevo. Mi sono informato per evitare di incorrere in qualche infrazione.

Tornando alla circolare del procuratore generale militare, essa recava: « Ho rilevato che in alcuni procedimenti a carico di ufficiali generali — la normativa si riferiva in parte ai comandanti e in parte ai militari di grado inferiore — si rivolgono direttamente al capo di stato maggiore generale. Tale diretta rimessione di atti, sebbene non vietata dal codice penale militare di guerra, è in contrasto con i principi generali che regolano la dipendenza gerarchica [...] come da circolare in data 25 febbraio 1942. Le disposizioni sono le seguenti: allo scopo di semplificare [...] il comando supremo ha disposto [...] 2) i comandi interessati debbono inoltrare denuncia al procuratore militare; 3) gli atti dei procuratori militari devono essere inviati al procuratore generale militare. Pertanto, i signori procuratori militari, nei casi indicati, non dovranno segnalare direttamente al comandante supremo l'esistenza di questi procedimenti, ma si devono rivolgere — questo fin dal 1942, veniva specificato — al procuratore generale che vi provvederà. [...] Faccio presente che in alcuni casi si è parlato di autorizzazione a procedere, ma l'autorizzazione a procedere è istituto diverso dalla richiesta di procedimento ».

A mio avviso, questa circolare del procuratore generale militare era sortita da incontri politici, ma è solo una mia supposizione, dal momento che di quell'epoca non so nulla. Comunque, stranamente — o forse non stranamente — essa anticipava quello che sarebbe stato disposto per legge, vale a dire che tutto veniva accentrato nella potestà del ministro. Di conseguenza, era il ministro che doveva non soltanto formulare la richiesta di procedimento, ma anche promuovere l'esercizio dell'azione penale.

Naturalmente, sorge un problema interpretativo. Cosa si intende con esercizio dell'azione penale da parte del ministro? Qui, naturalmente, siamo in campo interpretativo. Dovendo attenersi all'interpretazione letterale, l'espressione « esercizio

dell'azione penale » ha un significato ben preciso, tanto più che lo stesso procuratore generale militare — non ricordo se in un'altra circolare o nella stessa — aveva affermato che vi era un'equivalenza tra richiesta di procedimento ed esercizio dell'azione penale.

CARLO CARLI. Preferisco rivolgerle altre domande. Mi pare che, sostanzialmente, queste cose le abbia già dette anche nelle precedenti audizioni.

Ad esempio, come mai lei non è stato ascoltato dalla commissione in seno al Consiglio della magistratura militare, che ha svolto l'indagine relativa alle cause dell'occultamento?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non posso dirle io le ragioni. Non mi hanno chiamato e non mi hanno ascoltato.

CARLO CARLI. Lei ha fatto richiesta di essere ascoltato?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non ho fatto richiesta di essere ascoltato, in quanto non sapevo che pendessero tutte queste questioni. Naturalmente ho letto sui giornali — cerco di tenermi informato — quello che stava accadendo. Tuttavia, ebbi la prima notizia su questo argomento nel 1996, dal dottor Giustolisi de *L'espresso*, il quale mi comunicò che erano stati rinvenuti dei fascicoli. Pensai che si trattasse di una notizia giornalistica, mi chiesi come fosse venuto a conoscenza dell'esistenza di quegli atti, e la faccenda finì lì. Successivamente, invece, la vicenda si è sviluppata.

Sapevo, naturalmente, della Commissione parlamentare d'inchiesta, ma non sapevo che il Consiglio della magistratura militare si occupasse di questo problema. D'altra parte, non credo che sarebbe stato opportuno, da parte mia, presentarmi sostenendo di avere delle dichiarazioni da rilasciare. Naturalmente, essendo stato magistrato militare, avendo prestato servizio in quel periodo presso la procura generale militare, ed essendo ancora in

servizio i magistrati militari che erano a conoscenza di questo, se avessero voluto chiamarmi, avrebbero potuto farlo.

Ad ogni modo, non pensai di presentarmi e di intrufolarmi in una pratica che non mi riguardava. Essendo fuori dal servizio, questo avrebbe significato commettere, da parte mia, un'indiscrezione. Del resto, lo stesso sarebbe accaduto se avessi pensato di esprimere delle opinioni riguardo, ad esempio, al processo Priebe. In quel caso, infatti, c'era la questione della richiesta di procedimento. Quando appresi la notizia del processo Priebe, mi domandai se la richiesta di procedimento fosse stata avanzata oppure no. Fu una mia riflessione, da cittadino che vive appartato la propria vita, che finì lì.

Successivamente ho saputo che la richiesta di procedimento esisteva. Dovendo essere al corrente di quanto accaduto, mi sono informato. Ebbene, mi hanno detto che quando il procuratore militare Intelisano si mise alla ricerca dell'autorizzazione a procedere — terminologia impropria per indicare la richiesta di procedimento —, la procura generale militare si mise in movimento per trovare il fascicolo di Kappler, che era il numero uno di quel procedimento ed era riportato in quel registro che comprendeva tutti i fascicoli custoditi nell'armadio della procura generale militare. Mi è stato detto che la richiesta di procedimento si trovava all'interno di quel processo, ma era collettiva. Questo non mi ha stupito, perché ritengo — esprimo sommamente la mia opinione — che questa sia una circostanza possibile. Il ministro, o chi è intitolato ad esercitare la potestà, può benissimo fare una richiesta di procedimento collettiva.

CARLO CARLI. Secondo lei, quindi, la titolarità dell'azione penale l'aveva il ministro, non il pubblico ministero?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Adesso, cioè da quell'epoca.

CARLO CARLI. Quando lei era alla procura generale militare, la titolarità ce l'aveva il ministro?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Certo.

CARLO CARLI. Ricorda chi era il ministro?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Credo che fosse Casati, un liberale. Ricordo perfettamente quell'epoca, avendo vissuto in pieno la vita di quel periodo, dall'8 settembre 1943 in poi, anche attraverso tante situazioni che mi coinvolgevano direttamente. Ho seguito sempre, da cittadino...

CARLO CARLI. Quindi, tutti i ministri, a seguire, di fatto non hanno voluto esercitare l'azione penale relativa a questi fascicoli?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Penso di sì, a meno che non lo sapessero, ma questo è un fatto politico. Naturalmente io sono fuori dalla sfera politica, lo sono sempre stato.

CARLO CARLI. Ma il procuratore generale Santacroce aveva rapporti con l'autorità politica? È impensabile che si sia decisa un'azione del genere senza che vi fosse un'impronta politica.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Conoscendo l'uomo — anche questa, naturalmente, è una valutazione di carattere personale —, non credo che Santacroce avesse rapporti particolari con l'ambiente politico. Santacroce svolgeva la sua attività, interveniva all'inaugurazione dell'anno giudiziario, raramente partecipava ad incontri di vario tipo (lo verificai anche dopo), ma non aveva incontri politici. Ricordo che una volta mi disse di aver incontrato l'onorevole Cossiga, all'epoca sottosegretario al Ministero della difesa.

Devo precisare, e non perché l'onorevole Cossiga abbia bisogno di questa...

CARLO CARLI. Anche perché abbiamo in programma di ascoltarlo.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Santacroce mi disse che l'onorevole Cossiga era, a suo parere, un uomo veramente notevole e che avrebbe fatto un'ottima carriera politica, e difatti non si sbagliava. Non so, però, per quale motivo lo avesse incontrato.

CARLO CARLI. Aveva visto bene. Come ho anticipato, un documento — non so se nella sua memoria è saltato un passaggio importante — si esprime in senso contrario a quello che lei ha detto circa la titolarità dell'azione penale e anche la custodia dei fascicoli. Si tratta di una disposizione del 7 novembre 1945, che reca la firma del procuratore generale militare Borsari. A proposito delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — estrapolo le parti più significative — si legge: « In conformità degli accordi presi nell'adunanza del 20 agosto scorso (1945) della speciale commissione convocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di quanto è stato successivamente comunicato, l'ufficio predetto, retto da un magistrato militare, alle dirette dipendenze del procuratore generale militare, provvederà: 1) a riunire tutte le denunce e le segnalazioni dei delitti che provengono dai comandi dei carabinieri e da qualsiasi altra fonte, e ad istituire un archivio generale che servirà sia in termini giudiziari, sia allo scopo di documentare, in maniera completa, i delitti commessi dai tedeschi; 2) a trasmettere le denunce ai tribunali militari competenti per territorio, ai quali saranno date istruzioni per un più rapido ed efficace svolgimento delle indagini ».

Lei avrà sentito, in questi mesi...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non conosco questa circolare.

CARLO CARLI. Dovrebbe conoscerla, però. All'epoca — 7 novembre 1945 — queste erano le disposizioni precise. Il termine « provvederà » è perentorio.

Lei sa che in questi mesi c'è stata la sentenza relativa alla strage di Sant'Anna

di Stazzema: circa 500 vittime, tra bambini, donne, anziani...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Molte di più.

CARLO CARLI. Cinquecentosessanta, ma non è il numero che, in questo momento, è oggetto di discussione.

Questo fascicolo era custodito da voi ed era oggetto dell'archiviazione provvisoria. In base alla disposizione che ho citato, esso doveva essere inviato tempestivamente all'autorità giudiziaria competente. Quindi, tutto quello che è avvenuto dopo è stata un'illegalità.

Non si trattava di cartoline d'amore, ma di stragi di bambini, di donne, di civili, che si erano ritirati sulle colline.

Non vi siete chiesti queste cose? Lei, ha partecipato, con il dottor Santacroce a far sì che non si facesse giustizia. La vostra coscienza non si è ad un certo punto ribellata ad una situazione così grave, così drammatica? Non vi siete chiesti cosa stavate facendo? Lei ha partecipato a questo atto. Non si è posto questo problema di coscienza, al di là dell'aspetto giuridico? Comunque, era un'illegalità palese quella che stava commettendo, in particolare, il procuratore Santacroce, ma anche lei, in qualche modo, ha partecipato a un'illegalità chiara.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Le questioni della coscienza sono del tutto personali. Visto che lei fa riferimento alla coscienza, le dico che nel marzo del 1944 ero stato catturato dai tedeschi, e se mi salvai fu grazie a un bombardamento americano, che mi consentì di fuggire dalla caserma della Batteria Nomentana. Ero esposto alla pena di morte, in quanto non mi ero presentato come militare alla Repubblica sociale italiana. Questa era la mia coscienza.

Aderivo al movimento « Giustizia e libertà », ed ero nascosto nelle catacombe di San Callisto. Prestavo servizio in un ente mobilitato e mi assentai nonostante le disposizioni del codice penale militare di guerra, per cui ero esposto alla pena

capitale sia per non aver prestato servizio militare che per essermi assentato da un ente mobilitato. Pertanto, la mia coscienza fu quella.

All'indomani della strage delle Fosse Ardeatine, siccome avevamo delle armi nascoste — anche questa era la mia coscienza —, pensai che se avessi potuto avrei preso una pistola e con le mie mani avrei ammazzato un certo Herbert Kappler. Questa, lo ripeto, è la mia coscienza.

Tuttavia, siccome lei mi parla di coscienza in riferimento a quei fatti, le dico che in quel momento non si poneva un problema di coscienza. Innanzitutto, quello era un atto interno, che non vincolava assolutamente il procuratore generale militare successivo, dunque Santacroce non era tenuto a osservare la circolare di Borsari. Avevano tutti lo stesso potere: Borsari, Mirabella e Santacroce. Quest'ultimo, quindi, avrebbe potuto benissimo modificare quella circolare, che francamente non ho mai conosciuto. Ho conosciuto, invece, le circolari in base alle quali Santacroce adottò quel provvedimento, e le ho conservate, dal momento che ho l'abitudine di conservare tutto.

CARLO CARLI. Ha saltato questa, però. Eventualmente può prenderne copia.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non l'ho vista mai, non sapevo che esistesse.

CARLO CARLI. Se vuole, sono pronto a mostrargliela.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Comunque, era una circolare che Santacroce avrebbe potuto benissimo modificare.

CARLO CARLI. Non era una circolare, dottore. Lei sa meglio di me che l'azione penale è obbligatoria. (*Viene mostrato un documento*).

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Penso che questa sia una circolare. Non so che risposta lei...

CARLO CARLI. Se lei ed altri aveste adempiuto a quel disposto, i processi si sarebbe celebrati nel 1946, 1947, 1948, anziché nel 2005.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Onorevole, rispondo a questa domanda nel modo in cui credo di poter rispondere. Si trattava di un atto del procuratore generale militare, che avrebbe potuto benissimo essere modificato da un procuratore generale militare successivo, con atto di uguale livello. Se Santacroce, dunque, non osservò o non ribadì questa disposizione, evidentemente ritenne che questo rientrasse nel suo potere.

Mi permetta, ora, una considerazione. Avrei potuto benissimo affermare che Santacroce nascose quei provvedimenti, che concorsi con lui nel nasconderli e che Foscolo era d'accordo: nessuno, ormai, può farci più niente. Non ho detto questo, però, perché mi sarebbe sembrato vile, considerato che Santacroce è morto, assumere un atteggiamento del genere. Ho solo riferito quello che avvenne, onorevole, ossia che Santacroce dispose l'archiviazione provvisoria, in quanto ritenne che l'azione penale non potesse essere esercitata.

Che poi quegli atti — non procedimenti — fossero custoditi presso la procura generale militare, o presso l'archivio dello Stato, o in qualunque altro locale, è esattamente la stessa cosa.

CARLO CARLI. Dottore, scusi se la interrompo, ma queste cose ce le ha già riferite. Deve ammettere che io sto sottoponendo alla sua attenzione dei documenti. Inoltre, cito la sentenza a carico di Reder — se vuole, nei prossimi giorni posso anche inviargliela o la può consultare per suo conto —, dove si afferma in maniera precisa, alle pagine 92-93...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Conosco benissimo la sentenza Reder.

CARLO CARLI. Se la conosce benissimo avrà certamente letto che non è il

ministro titolare dell'azione penale e non si deve rivolgere al ministro la richiesta di autorizzazione a procedere. Questo è un dato oggettivo. È scritto in maniera molto chiara. Se ha letto la sentenza, mi sorprende che oggi sostenga tesi completamente diverse.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non sostengo tesi diverse. Apparentemente, forse, ma non realmente.

Walter Reder fu preso prigioniero dagli alleati, esattamente dalle Forze armate britanniche, quando ci fu la resa militare delle Forze armate germaniche. Lo arrestarono come criminale di guerra e come prigioniero di guerra, quindi venne rilasciato sulla parola.

Walter Reder, che era nato in Cecoslovacchia, al confine con l'Austria, ma era divenuto cittadino austriaco per le annessioni precedenti, si recò — credo — a Vienna e poi si ripresentò, essendo prigioniero di guerra, alle Forze armate britanniche e venne nuovamente ristretto in detenzione. Era detenuto fin dal 1945, o almeno così ricordo.

Personalmente mi sono occupato di Reder non in quel periodo, ma dopo. Una volta divenuto giudice militare di sorveglianza, tra le pratiche di cui mi dovevo occupare trovai quelle di Walter Reder e di Herbert Kappler. Studiavo, dunque, le sentenze e gli atti, ma partendo da quella data, non andando indietro, poiché i nostri provvedimenti riguardavano il periodo successivo alla pronuncia di una sentenza definitiva e irrevocabile.

È vero che la sentenza contro Reder venne emessa nel 1954 dal tribunale militare di Bologna — giudice relatore, il dottor Piero Stellacci —, ma Reder era detenuto dal 1945. La richiesta di procedimento, dunque, era anteriore. Per questa ragione si celebrò il processo contro Walter Reder. A mio parere, era anteriore al 1945 anche la richiesta di procedimento riguardante Kappler. Gli alleati, senza alcuna buona volontà, ci consegnarono tardivamente, mi pare a decorrere dal 1947, Reder e, in seguito, Kappler.

Ricordo perfettamente le date, in quanto, dovendo occuparmi di provvedimenti relativi alla durata della detenzione di Reder e di Kappler, dovemmo risalire all'origine della loro cattura da parte degli alleati. Si poteva stabilire un'equivalenza, infatti, fra la loro detenzione da parte degli alleati e quella da parte del potere italiano. Difatti, sia a Kappler che a Reder venne «accreditato» un periodo di detenzione anteriore alla cattura in Italia, poiché erano stati catturati precedentemente.

Non mi sono mai occupato, dunque, delle richieste di procedimento di Kappler e di Reder, essendo queste anteriori alle sentenze definitive e irrevocabili, ma suppongo che tali richieste fossero anteriori a quella data. A mio avviso, quindi, non esiste una contraddizione — per lo meno dal punto di vista logico e temporale — con quanto dichiarato.

CARLO CARLI. Leggo la sentenza affinché rimanga agli atti. Le sue argomentazioni, però, non vi trovano alcun riscontro.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Sono supposizioni, le mie.

CARLO CARLI. Supposizioni che però hanno portato a non celebrare i processi, hanno portato ad una giustizia negata.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non mi sono mai occupato di quelle richieste di procedimento. Non era mio compito farlo, per me valevano le sentenze.

CARLO CARLI. Nella sentenza è scritto quanto segue: «Sotto il profilo dell'eccesso di potere, la difesa ha inoltre sostenuto essere stata illegittimamente promossa l'azione penale nel difetto della richiesta del ministro dal quale l'imputato "dipendeva" o del ministro della giustizia, con ciò riferendosi al disposto dell'articolo 248 CPMG. Il collegio, dall'eccezione prevista nella seconda parte dell'articolo 248 citato

— l'imputato è estraneo alle Forze armate dello Stato —, deduce chiaramente come la prima parte si riferisca, esclusivamente, ai comandanti militari nazionali. Esclusa pertanto ogni possibilità di riferimento alla richiesta da parte del ministro dal quale l'imputato "dipendeva", il collegio rileva che il secondo comma del citato articolo 248 CPMG, che per determinate ipotesi prevede la richiesta del ministro della giustizia, si riporta ai reati indicati nell'articolo 165 CPMG, e cioè a quelli preveduti dal capo 2°, dalla sezione I del capo 3° [...]. In secondo luogo», rileva ancora il collegio, « neppure nella seconda eccezione prevista nel menzionato secondo comma, può contemplarsi la posizione dell'imputato in quanto detta eccezione, nel riferirsi ad "imputato estraneo alle Forze armate dello Stato" per i casi previsti dal menzionato articolo 165 CPMG, ritiene che siano stati commessi da cittadini italiani. Va pertanto disattesa — ritiene il collegio — anche l'eccezione relativa al preteso illegittimo promovimento dell'azione penale ».

La sentenza è chiarissima.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Devo rispondere per quello che posso. Come dicevo, relatore della sentenza contro Reder fu Piero Stellacci, che poi divenne procuratore generale militare. Abbiamo sempre stimato molto Piero Stellacci come giurista, e quella motivazione, evidentemente, è sua.

Per quanto riguarda la richiesta di procedimento, ci furono delle pronunzie da parte del Tribunale supremo militare — sono riportate in nota ad un codice penale militare che ho portato con me —, il quale affermava che la richiesta di procedimento non fosse necessaria per i reati contro la legge e gli usi della guerra. Queste considerazioni, tuttavia, riguardavano i comandanti. Le norme sulla richiesta di procedimento, infatti, distinguevano fra comandanti e gregari. Dunque, le sentenze pronunziate dal Tribunale supremo militare, non so se in conformità di quelle di primo grado, che prevedevano che per i comandanti non fosse necessaria la richiesta di

procedimento, riguardavano i comandanti.

I procedimenti, difatti, vennero svolti nei confronti di ufficiali generali o di militari che comandavano determinati reparti, come Kappler, a capo del reparto di 50 uomini che eseguì l'eccidio delle Fosse Ardeatine, e Reder, comandante di battaglia.

Tuttavia, lo stesso Stellacci dichiara, in un suo scritto, esattamente il contrario. Mi riferisco al manuale di diritto e procedura penale militare, scritto da quattro autori: Landi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, Veutro, che divenne procuratore generale militare, Stellacci, che divenne procuratore militare generale, e Verri, generale dei carabinieri (per la parte storica).

Ora, cosa afferma Stellacci a proposito...

CARLO CARLI. Dottore, mi scusi, non vorrei dilungarmi su questi aspetti. Eventualmente può lasciare i suoi documenti agli atti.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Dicevo che lo stesso estensore della sentenza affermò, poi, che la richiesta di procedimento era necessaria.

CARLO CARLI. Quella che le ho letto è una sentenza, quindi...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Onorevole, mi pare che esista anche un metodo di lavoro e noi ne avevamo uno nostro. Ebbene, noi non avremmo potuto, sulla base di una singola sentenza, orientare un lavoro di carattere generale, quale era quello relativo alla sistemazione dei fascicoli e alla loro collocazione. Se dovessimo cercare le sentenze, noteremmo che esse sono contraddittorie tra loro.

CARLO CARLI. Gliel'ho letta in quanto il riferimento normativo imponeva l'obbligatorietà dell'azione penale, come del resto la impone la Costituzione repubblicana.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Perché, allora, la Corte costituzionale non ha dichiarato illegittima quella disposizione? Avrebbe potuto farlo. Perché non lo ha fatto? Certo, non dipendeva da me.

CARLO CARLI. C'era una norma che consentiva, anzi imponeva di attivarsi per l'azione penale.

PRESIDENTE. Dottor Di Blasi, lei ha affermato di aver incontrato, nel 1960, il dottor Foscolo e il dottor Santacroce, per lavorare su questi atti. Sempre secondo le sue parole, il dottor Santacroce avrebbe proposto l'archiviazione provvisoria, mentre il dottor Foscolo avrebbe espresso una posizione contraria. Ebbene, non sarebbe stato più semplice avanzare la richiesta a chi di competenza per esercitare l'azione penale?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Al ministro?

PRESIDENTE. Al ministro.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Onorevole, in quel momento vigeva il trattato di pace, che all'articolo 45 vietava all'Italia di celebrare quei processi. Come avrebbe potuto agire diversamente il procuratore generale militare? Leggo l'articolo del trattato di pace...

CARLO CARLI. Ma non eravate voi a dovervi porre questo problema, non esercitando l'azione penale. Avreste dovuto inviare quei procedimenti a chi aveva la titolarità dell'azione penale, e non eravate né lei né Santacroce.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Quando lei si riferisce a me, potrei anche dirle che non c'entravo nulla, ma non lo faccio. Non mi piace scindere le mie responsabilità da quelle degli altri magistrati, anche se in quel momento ero un semplice sostituto procuratore militare addetto alla sistemazione

di quei fascicoli. Pertanto, va bene che si parli di me, Santacroce e Foscolo, ma non eravamo tenuti a inviare quei procedimenti, perché non c'era a chi mandarli, almeno nella mia interpretazione. O meglio, si potevano mandare ai procuratori militari, i quali li avrebbero riposti in archivio, esattamente come erano in archivio alla procura generale militare.

Il luogo della custodia non cambia il principio.

PRESIDENTE. Insomma, lei sta dicendo che, nel 1960, se avesse mandato i fascicoli relativi alla strage di Sant'Anna di Stazzema al procuratore di La Spezia, questi si sarebbe limitato a custodirli?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Ritengo di sì.

PRESIDENTE. Questo è ciò che lei ritiene.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. È ipotetico...

PRESIDENTE. Scusi, dottor Di Blasi, lei deve dirmi per quale motivo non avete mandato il fascicolo relativo a Sant'Anna di Stazzema, ad esempio, alla procura militare di La Spezia. Mi risponda.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Innanzitutto il processo si era già svolto, Reder era stato condannato...

PRESIDENTE. Per la strage di Sant'Anna di Stazzema?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Certo.

CARLO CARLI. C'erano altri imputati che dovevano essere perseguiti, tant'è vero che c'è stata la sentenza recente. Comunque, non spettava a voi decidere questo.

PRESIDENTE. Facciamo l'esempio di un'altra delle stragi a cui si riferisce uno dei 695 fascicoli: Capistrello. Per quale

motivo non avete inviato il fascicolo di Capistrello al procuratore militare di Roma ?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. A questa domanda non so rispondere, dico soltanto...

PRESIDENTE. Scusi, dottor Di Blasi, lei faceva parte oppure no della triade che nel 1960 decise per l'archiviazione provvisoria dei fascicoli ? Sì o no ?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. No. La decisione fu del procuratore generale militare, non mia.

PRESIDENTE. Le ripeto la domanda: lei faceva parte della triade che discusse su quale soluzione adottare, prima che il procuratore Santacroce apponesse l'archiviazione provvisoria ?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Certamente.

PRESIDENTE. Benissimo. Ci spiega per quale motivo, quando il procuratore Santacroce propose di apporre l'archiviazione provvisoria a quel fascicolo, voi tre, che eravate magistrati autorevolissimi, mi sembra...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. No, io ero...

PRESIDENTE. Va bene, due autorevolissimi e uno no, come preferisce. Deve spiegarci per quale motivo non avete adottato, tra le varie soluzioni, la più lineare, quella di inviare i fascicoli alle procure militari competenti.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. In base a quello che so io — non per scindere le mie responsabilità da quelle degli altri, perché questo non mi interessa — questi fascicoli furono tutti approntati. Quanto a me, ero già destinato a lasciare l'ufficio...

PRESIDENTE. Scusi, dottor Di Blasi...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Mi permetta di rispondere alla domanda. Questi procedimenti erano tutti firmati da Santacroce, che dispose che intanto venissero lasciati nel mio ufficio. Sui fascicoli fu apposta la data del 14 gennaio 1960. Dopo pochi giorni lasciai l'ufficio, dunque non conosco per quale ragione il procuratore non li abbia inviati alle procure militari. Ritengo, sulla base di una supposizione, che Santacroce avesse seguito un iter logico di questo tipo: i procedimenti erano legittimamente custoditi in quell'ufficio e, se fossero stati inviati altrove, sarebbero stati custoditi in un altro ufficio, ma comunque non ci sarebbe stata possibilità di procedere. Santacroce, infatti, riteneva che quei procedimenti non potessero avere altro percorso, tant'è vero che successivamente — dico questo sempre per ricostruire la logica seguita da Santacroce — inviò i procedimenti per i quali non era necessario l'esercizio dell'azione penale e trattenne gli altri. Li trattenne, però, dopo averli messi in evidenza.

I procedimenti, quindi, erano in giacenza, depositati e custoditi presso la procura generale militare.

PRESIDENTE. Perché non avete sollevato l'eccezione davanti alla Corte costituzionale ?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Onorevole, lei mi insegna che l'eccezione davanti alla Corte costituzionale si solleva in via incidentale, quando già pende un procedimento.

PRESIDENTE. Ho capito perfettamente, ma...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. È un'eccezione in via incidentale, ma in quel momento non c'era alcuna causa pendente.

PRESIDENTE. È chiaro che non vi era alcuna causa pendente: i fascicoli li avete voi !

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. È una questione tecnica.

PRESIDENTE. Di questioni tecniche, in questa sede, ne abbiamo ascoltate a bizzeffe. Qui, però, non dobbiamo fare una discussione di carattere giuridico, in quanto non siamo ad un convegno...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Dobbiamo farla.

PRESIDENTE. Sì, dobbiamo farla, ma non possiamo improntare tutto il discorso su una questione di carattere giuridico. Vi siete riuniti, tutti e tre, e avete deciso di adottare un certo provvedimento. Come lo definisce?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Lo definisco irrilevante, privo di effetti.

PRESIDENTE. Sul piano giuridico, che provvedimento era?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non era un provvedimento. Sul piano giuridico era inesistente.

PRESIDENTE. Che cos'era, per lei?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Un atto ricognitivo di quei procedimenti. Lei mi ha sollecitato una risposta sul piano tecnico. Le ricordo che noi non eravamo giudici. L'eccezione di costituzionalità la solleva il giudice, in via incidentale, nel corso di un processo.

CARLO CARLI. Quindi avreste potuto sollevarla...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non eravamo giudici. Il dottor Santacroce era pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare, il dottor Foscolo era procuratore militare addetto ed io ero sostituto procuratore militare, senza funzioni giudiziarie, presso la procura generale militare.

Lo ripeto, l'eccezione di costituzionalità la solleva il giudice, non il pubblico ministero.

CARLO CARLI. Come avrebbe potuto sollevarla il giudice, dal momento che voi non avete mai inviato gli atti? Questo è un atto di una gravità enorme, di cui lei...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Mi dispiace, ma devo contraddirla sul piano tecnico. Gli atti non si inviano al giudice...

CARLO CARLI. Al procuratore militare. Ad esempio, nel caso citato di Sant'Anna di Stazzema, la procura militare di La Spezia ha avviato il processo quando è entrata in possesso del fascicolo relativo a quella strage. Voi lo avevate sottratto.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Lei crede che il procedimento, attualmente, sia stato avviato regolarmente? Io non lo so, infatti mi sono posto delle domande.

CARLO CARLI. Saranno le sedi giudiziarie a stabilirlo.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Il mio turbamento è proprio questo, lo dico da ex magistrato militare. Mi sono chiesto come mai...

CARLO CARLI. Scusi, nel nome del popolo italiano è stata pronunciata una sentenza, grazie al fatto che questo fascicolo, come altri, è stato inviato alla procura competente. Voi, invece, non li avete inviati, compiendo un atto gravissimo.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Questa è la conclusione, non il punto di partenza. Io rispondo sul piano giuridico, non tengo conto della conclusione. Siccome la questione è stata esaminata dal punto di vista pratico, sul piano giuridico dico che quei fascicoli erano depositati, custoditi ed evidenziati dal provvedimento del dottor Santacroce. Se poi dovessero essere custoditi in un

ufficio anziché in un altro, è del tutto irrilevante. Che questi procedimenti non potessero essere rintracciati non è vero, tant'è che sono stati ritrovati. Gli atti giudiziari...

CARLO CARLI. Voi avevate un altro obbligo, quello di inviarli alle procure militari.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Questa è un'opinione.

CARLO CARLI. No, è un dato oggettivo, anche in nome della Costituzione italiana.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. È un'opinione, mi permetto di dirglielo, con tutto il riguardo che devo a un deputato. Non mi permetterei mai di mancarle di riguardo.

CARLO CARLI. Si figuri. Le chiedo scusa se, preso dalla passione, le ho mancato di rispetto. Nel disposto, che le ho mostrato, del procuratore generale militare Borsari, era scritto molto chiaramente di inviare tempestivamente i fascicoli alle autorità giudiziarie competenti. Voi avete disatteso quel disposto preciso.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. A parte il fatto che quella disposizione poteva essere tranquillamente revocata dal dottor Santacroce, che aveva lo stesso grado, e implicitamente la revocò...

CARLO CARLI. Ci mostri la revoca.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. La revocò implicitamente. Dal punto di vista giuridico, quegli atti erano depositati in cancelleria — infatti, depositario degli atti non è il magistrato, ma il cancelliere —, erano custoditi ed erano stati evidenziati dal dottor Santacroce. Questa era la situazione giuridica. A mio modesto avviso, che fossero custoditi in una stanza piuttosto che in un'altra,

presso la procura generale militare, l'archivio di Stato o la procura militare di La Spezia, è del tutto irrilevante.

Quanto alla sua considerazione, onorevole, circa i procedimenti in corso, ne ho parlato con il procuratore generale militare, al quale ho chiesto — era una mia perplessità — come mai essi fossero stati avviati, nonostante le note disposizioni. Faccio presente che quando ci fu il processo Priebke, il difensore, onorevole Taormina, sollevò l'eccezione circa l'esistenza della richiesta di procedimento. È per questo che il procuratore militare Intelsano si mise alla ricerca dell'autorizzazione a procedere, che poi è la richiesta di procedimento. Da qui venne fuori tutto quello che sappiamo.

Quegli atti, dunque, erano a disposizione. Che poi fossero custoditi bene o fossero custoditi male, è un problema del tutto irrilevante. Lo ripeto, potrei cavarmela — uso un termine improprio, perché non ho bisogno di cavarmela da niente — affermando che non c'entravo nulla, ma non lo dico. Quando il dottor Santacroce propose quella formula, rimasi perplesso.

PRESIDENTE. Questo l'ha già detto.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. L'ho già detto, lo so.

PRESIDENTE. Ma perché il dottor Santacroce non spiegò le motivazioni? O meglio, nel provvedimento indicò altre motivazioni, ma non scrisse che non era possibile...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Si poteva fare anche un trattato, onorevole, partendo dal 1945, parlando della guerra e di tutto quello che era successo.

PRESIDENTE. Visto che quei fascicoli parlavano di reati e di stragi che hanno causato oltre 15 mila morti, forse valeva la pena di fare un trattato, piuttosto che liquidare il tutto con quattro righe.

Lei conosce il provvedimento del dottor Santacroce?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Lo conosco benissimo.

PRESIDENTE. Lo leggo: « Il procuratore generale militare, visti gli atti relativi al fatto di cui tratta il fascicolo “x” [...]; l’ufficio sopra indicato, poiché nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto non si sono avute notizie utili per l’identificazione dei loro autori e per l’accertamento delle responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti ».

Come vede, le motivazioni riportate sono del tutto diverse dalle sue.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Se prendiamo il codice di procedura penale, non vi troveremo la provvisoria archiviazione.

PRESIDENTE. Ecco perché era un atto illegittimo.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Possiamo consultare tutti i giuristi e i docenti d’Italia e ci diranno che è un provvedimento giuridicamente inesistente.

CARLO CARLI. Illegale.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non illegale, ma giuridicamente inesistente. Se portassi a termine un provvedimento del genere, come pensionato dello Stato, non farei nulla di irregolare, né di illecito. Come pensionato dello Stato, infatti, posso emettere tranquillamente un provvedimento di archiviazione, che non ha alcun effetto...

CARLO CARLI. Sì, ma questo provvedimento è del procuratore generale militare, non di un privato cittadino.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non devo discutere sulle conclusioni — per carità — alle quali perverrà la Commissione parlamentare d’inchiesta. Sono stato interpellato e, siccome ritengo che non fosse sufficiente la

ricostruzione in fatto che si è eseguita della vicenda, esaminandola giuridicamente, la mia opinione...

CARLO CARLI. Il dottor Santacroce ha motivato l’archiviazione in maniera completamente diversa dalla sua. Il presidente ha letto il provvedimento.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Si tratta di archiviazione provvisoria.

CARLO CARLI. Sto parlando delle ragioni per le quali il procuratore ha assunto questa decisione.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Il giudice interpreta gli atti.

CARLO CARLI. Non spettava a lui, in questo caso.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Se un giudice fosse chiamato ad interpretare quell’atto, direbbe che giuridicamente non esiste. Può darsi anche che dica una cosa diversa, ma questa è la mia opinione.

CARLO CARLI. Ma voi non avete inviato gli atti al giudice...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Li abbiamo mandati in archivio, dove già si trovavano.

CARLO CARLI. Visto che erano nelle vostre mani, avreste dovuto inviarli alle procure militari competenti.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Erano in archivio dal 1945 e vi rimasero finché ci furono il dottor Borsari (1953), il dottor Mirabella (1954-1958) e lo stesso Santacroce. Con la differenza che il dottor Santacroce li fece riesumare e sistemare, e firmò quel provvedimento di archiviazione che non modificava assolutamente nulla.

CARLO CARLI. Come mai è stata apposta la data del 14 gennaio 1960?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non ricordo con precisione. La data venne apposta, a mio avviso, proprio in correlazione all'intento del dottor Santacroce di far emergere che i procedimenti erano stati messi in evidenza, cumulativamente, il 14 gennaio del 1960, anche se alcuni li aveva firmati prima. Quella data venne apposta dalla cancelleria.

CARLO CARLI. Furono firmati anche in periodi diversi, evidentemente.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Ne firmava pochi per volta.

CARLO CARLI. Quindi, non li ha firmati tutti il 14 gennaio del 1960.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Ha firmato tutto Santacroce.

CARLO CARLI. Lo sa che, nello stampato, ci sono caratteri diversi?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non lo so, sarà stato il cancelliere.

CARLO CARLI. Li aveva firmati anche nei giorni precedenti, evidentemente.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Apporre la data era un atto di cancelleria. Forse mi sono espresso in maniera inesatta, all'inizio, quando ho detto che dei procedimenti eravamo al corrente in tre. Non è così, ne erano al corrente anche i cancellieri. Naturalmente, ne era stato al corrente il dottor Borsari, che ne aveva promosso la raccolta, e ne era al corrente il dottor Mirabella (era della stessa generazione di Borsari e gli sopravvisse, anche se più anziano, fino al

1958). I due erano molto legati, dunque anche Mirabella sapeva di quei procedimenti, avendo vissuto quella vicenda.

Di quei procedimenti, infine, sapeva Santacroce, che evidentemente ne era stato informato, e Foscolo. Dei cancellieri ho già detto. Aggiungo che, probabilmente, di quei fascicoli sapeva anche il dottor Stellacci, ma è una mia supposizione.

CARLO CARLI. Chi è il dottor Stellacci?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Piero Stellacci, che era stato giudice relatore della sentenza di condanna di Reder, aveva assunto le funzioni di giudice militare di sorveglianza nel periodo in cui prestavo servizio alla procura generale militare, presso l'ufficio studi.

Ogni tanto Stellacci risaliva dall'ufficio presso il Tribunale supremo militare e veniva a trovarmi nel mio ufficio alla procura generale. Non gli dicevo cosa stessi facendo, ma suppongo che lui si domandasse cosa facessi in quell'ufficio, non essendo un sostituto procuratore generale militare. Siccome era uno spirito acuto e indagatore, forse avrà anche potuto apprendere, da qualche cancelliere, l'esistenza di quegli atti.

CARLO CARLI. Ricorda chi erano i cancellieri?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Li ricordo perfettamente. Il cancelliere che collaborava con me era Sisto Cocomile. Lo ricordo per una particolarità.

CARLO CARLI. È ancora in vita?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non lo so. Credo che fosse nato nel 1915. Garcea era il cancelliere capo, ma non so se lo fosse già del Tribunale supremo militare. Lì prestavano servizio, oltre a Sisto Cocomile, forse Mo-

linari (morto negli anni settanta) e Luri, fratello del sostituto procuratore generale militare Marco Luri.

Con me, lo ripeto, collaborava il cancelliere Cocomile, e lo ricordo perfettamente per un motivo. Siccome prima di prestare servizio nella giustizia militare avevo prestato servizio nella giustizia ordinaria, il cancelliere Cocomile mi chiese un consiglio su una sua pratica, riguardante una controversia civile. Ricordo con precisione, dunque, che Cocomile era presente in quel periodo e credo che si occupasse di smistare i fascicoli. Forse se ne occuparono anche Molinari e Luri, ma non posso esserne sicuro.

Ho riferito la mia interpretazione giuridica e credo di aver risposto in merito alla mia partecipazione materiale alla sistemazione dei fascicoli.

Ripeto che, dopo aver ascoltato la formula proposta da Santacroce, rimasi perplesso, perché non la capivo. Non mi rendevo conto della ragione per la quale si dovesse adottare un provvedimento di questo genere che, *prima facie*, era del tutto inesistente.

Il dottor Foscolo sollevò delle eccezioni — se lo poteva permettere, perché era più vicino al dottor Santacroce — ed io, una volta interpellato, risposi che la formula non mi sembrava appropriata. Tuttavia, quando Santacroce spiegò il motivo per cui voleva adottarla, fui d'accordo.

PRESIDENTE. Secondo lei, perché Foscolo voleva adottare un'altra soluzione?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Perché riteneva che la soluzione proposta da Santacroce non fosse appropriata. Ci fu l'equivoco iniziale, da parte nostra, di ritenere che questo provvedimento fosse conclusivo, ossia che fosse stato adottato dal dottor Santacroce per concludere i procedimenti.

PRESIDENTE. Così come poi è successo.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non è avvenuto assolutamente, tant'è vero che i procedimenti

contro ignoti, nel numero di 1200, furono trasmessi alle procure militari, come indicato nella relazione del *plenum*.

Non ci fu, dunque, un impedimento.

PRESIDENTE. Perché 695 non furono trasmessi?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. In ragione dell'interpretazione che si dava in quel momento circa la non esperibilità dell'azione penale.

PRESIDENTE. Nel momento in cui avete deciso tutto questo, vi siete resi conto del fatto che la vostra decisione lasciava praticamente liberi tutti gli autori di quelle stragi?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Assolutamente no. Non ci siamo resi conto di questo.

PRESIDENTE. Mi basta questo.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Noi sapevamo che quei criminali erano già liberi e che non sarebbero mai stati estradati. Sapevamo che erano stati prigionieri di guerra degli alleati ed erano stati liberati.

CARLO CARLI. Non è così, tant'è vero che, dopo le condanne emesse quando sono stati rinvenuti i fascicoli, sono stati trovati altri imputati e condannati all'ergastolo.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Contumaci.

PRESIDENTE. Anche se contumaci, cosa cambia?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Lei mi ha domandato se ci fossimo resi conto, all'epoca, che lasciamo liberi quei criminali.

PRESIDENTE. La contumacia non è certo una condizione per non fare nulla.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Sono ordini di idee completamente diversi, a mio modo di vedere. Alla sua domanda ho già risposto che non ci rendevamo conto di lasciare liberi quei criminali, in quanto erano già liberi e non avremmo mai potuto catturarli.

Per quanto riguarda il caso Priebke, ricordo che fu lui a dire a un giornalista, quando si trovava in Argentina, di aver partecipato all'eccidio delle Fosse Ardeatine. Per la convenzione italo-germanica, che ho prodotto, e per la convenzione europea di estradizione — l'Italia non l'aveva ancora adottata, ma era stata già firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 —, quei militari o ex militari non sarebbero mai stati tradotti in Italia.

PRESIDENTE. Come fa a dirlo?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. È un'interpretazione.

CARLO CARLI. Non spettava a voi dirlo, né esaminare questi fascicoli.

PRESIDENTE. Lei aveva la competenza per fare...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Onorevole, la Commissione parlamentare d'inchiesta adatterà le proprie conclusioni, ma lei non può contestarmi le conclusioni che dalla Commissione parlamentare d'inchiesta non sono state ancora adottate. Se le adatterà...

CARLO CARLI. Questo era un atto illegale, che posso contestarle subito.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Quale?

CARLO CARLI. Quello dell'archiviazione provvisoria. Comunque, non spettava a voi entrare nel merito dei fascicoli, che invece dovevano essere trasmessi alla procura militare.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Questa è la sua opinione e, come tale, è rispettabile, ma io sono di opinione diametralmente opposta. Ritengo che il provvedimento del dottor Santacroce non mutò assolutamente la situazione. Se poi un giurista di qualunque livello o un altro organo istituzionale è in grado di dimostrare che quell'atto aveva una valenza all'effetto di occultare gli atti e di affossare i processi, ne prenderemo atto.

PRESIDENTE. C'è il dato che quei processi non si sono mai celebrati.

Do ora la parola all'onorevole Banti.

EGIDIO BANTI. Vorrei porre alcune domande di fatto e una di diritto, che è la più importante. Dottor Di Blasi, lei ha detto di essere stato intervistato dal dottor Giustolisi. Ho letto quello che il dottor Giustolisi ha scritto su questa vicenda, sia negli articoli, sia nei libri. Ebbene, non ho trovato tutto quello che lei ha detto a noi. Al dottor Giustolisi non ha raccontato i dettagli? Fin dove si è spinto nel racconto?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Mi rifiutai, con il dottor Giustolisi, di scendere alla narrazione di questi fatti, ritenendo che fossero informazioni riservate.

EGIDIO BANTI. Quindi, che cosa disse?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Il dottor Giustolisi mi aveva telefonato per chiedermi il permesso di venirmi a trovare. Riceverlo mi sembrò un atto di normale cortesia. Quando, senza che li avessi autorizzati, cominciarono a fotografare la mia casa, non mancai di esprimere il mio disappunto. Il dottor Giustolisi mi domandò, allora, per quale motivo nel 1962 avessi prosciolto Erich Priebke con una mia sentenza. Gli risposi che non lo ricordavo e gli chiesi di mostrarmi la sentenza. Mi assicurò che me l'avrebbe mandata l'indomani per fax.

Come ho detto, prestavo servizio, come giudice di pace, a Bracciano, dove mi fu inviata la sentenza, che ho prodotto.

Nella sentenza si leggeva che Priebke, insieme a molti altri militari, era ignoto. Questo fu il punto di partenza di tutto.

EGIDIO BANTI. Scusi, ignoto in che senso?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. La sentenza specificava che le indagini condotte dal pubblico ministero non avevano consentito di individuare e di identificare Priebke (in realtà, insieme a lui c'erano altri otto o nove militari). Il solo identificato era il colonnello Dollmann.

Ho ricevuto la sentenza, quindi, il giorno successivo al nostro colloquio. Nell'articolo — lo ricordo perfettamente, non fu affatto piacevole — lessi: « Quando il pubblico ministero fece la richiesta di archiviazione, dopo nemmeno due mesi il dottor Di Blasi la adottò ».

EGIDIO BANTI. Grazie, passo a un'altra domanda.

Il lavoro di riordino dei fascicoli, che lei ha svolto in quell'ufficio a partire dal 1958, si può considerare propedeutico alle decisioni successive prese dal dottor Santacroce?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Certamente.

EGIDIO BANTI. Alla famosa data del 14 gennaio 1960, il suo lavoro di riordino era concluso o era ancora in corso?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Ero stato destinato a frequentare un corso a Parigi, presso la NATO. In quell'ultimo periodo, pertanto, mi assentai ripetutamente, dovendo sostenere alcuni esami di lingue straniere, presso il Ministero della difesa, per essere ammesso a frequentare quel corso. Inoltre, dovendo sistemare le mie cose personali, i miei libri, che erano rimasti presso la procura militare della Repubblica, chiesi

al dottor Santacroce di potermi assentare qualche giorno per poter svolgere queste faccende. In più, dovevo sistemare tutti i miei effetti personali, perché avevo deciso di lasciare il mio alloggio. Non essendo coniugato, non mi conveniva pagare un canone di locazione, dal momento che sarei rimasto lungamente assente.

Dunque, dal 14 gennaio 1960 in poi, quasi non prestai più servizio alla procura generale militare, per motivi personali.

EGIDIO BANTI. Il suo lavoro era concluso o doveva ancora essere concluso?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Era concluso, ad eccezione delle pratiche riguardanti la NATO.

EGIDIO BANTI. Il gruppo di lavoro di cui stiamo parlando, composto dal dottor Santacroce, dal dottor Foscolo e da lei, era informale o esiste qualche atto che ne affermi la costituzione? Mi sembra di capire che non esiste nulla di tutto questo. Dunque, non c'è nessun verbale di quelle vostre conversazioni? Si tratta di conversazioni delle quali Santacroce assume totalmente la responsabilità?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Il dottor Santacroce, che era un uomo che meditava molto, quando si trattò di sistemare queste carte costituì questo comitato, che lui presiedeva. Il comitato si riuniva nel mio ufficio e ne facevamo parte, oltre a Santacroce, il dottor Foscolo ed io. Quando mi occupavo delle pratiche della NATO o dei fascicoli, il dottor Santacroce esaminava il lavoro svolto, si consultava con il dottor Foscolo ed eventualmente apportavamo alcune modifiche. Tutto questo in maniera del tutto informale.

EGIDIO BANTI. Lo ha già detto, ma le chiedo conferma: il dottor Santacroce non ha mai fatto riferimento a contatti da lui avuti con autorità istituzionali? Mi riferisco, ad esempio, alla Presidenza della Repubblica e al Ministero della difesa.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non escludo che li avesse avuti, ma il dottor Santacroce non parlava di queste cose. Solo una volta mi parlò di un contatto politico, precisamente dell'onorevole Cossiga. Mi disse che era andato a trovare...

EGIDIO BANTI. A quell'epoca Cossiga era quasi un ragazzino...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Era sottosegretario, ma non ricordo...

EGIDIO BANTI. Nel 1960 è impossibile.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non so se questo è accaduto prima o dopo. Sono stato due volte alla procura generale militare, dal novembre del 1958 al gennaio del 1960 e dalla fine degli anni sessanta al 1979. Non ricordo quando Santacroce mi parlò di Cossiga...

EGIDIO BANTI. La seconda volta sicuramente.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Forse, ma non posso ricordarlo con precisione. So solo che l'unica volta che Santacroce ebbe a parlarmi di un incontro politico fu in occasione del suo incontro con l'onorevole Cossiga. Mi disse che gli era sembrato un uomo molto dotato e che pensava che avrebbe fatto un'ottima carriera politica.

EGIDIO BANTI. Ovviamente — la domanda mi pare ridondante — non c'erano, né Santacroce le ha mai riferito di contatti con autorità straniere?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. In quell'epoca no. Successivamente, quando mi occupai di Kappler e Reder, i contatti erano continui con le missioni diplomatiche tedesca ed austriaca. Venivano a trovarci la moglie di

Kappler, in un primo tempo una vecchia zia di Reder, i rappresentanti delle due ambasciate.

Quando lavorai al Ministero degli affari esteri, al servizio del contenzioso diplomatico, dal 1962 in poi, dovetti occuparmi anche di queste vicende. Al servizio del contenzioso, che era guidato dal professor Riccardo Monaco, docente di diritto internazionale e titolare della cattedra di organizzazione internazionale alla facoltà di scienze politiche dell'università di Roma, lavoravamo due magistrati: il dottor Ugo Caldarera, consigliere di corte d'appello, ed io.

Siccome Caldarera trattava questioni civili, io trattavo questioni penali. Ricordo che provenivano richieste da parte del Ministero della difesa, in seguito, per esempio, ad interrogazioni parlamentari, o per avere notizie di azioni intraprese presso l'ONU, e via dicendo. Ho allegato un mio promemoria, penso del 1963, riguardante un ex militare tedesco (non ne ricordo il nome), facendo riferimento alla richiesta di procedimento. In quel caso, dal momento che i fatti erano avvenuti all'estero, occorreva la richiesta di procedimento del Ministero di grazia e giustizia.

Per quanto riguardava Kappler, scrissi un promemoria, credo alla fine del 1969, in cui ricostruivo tutta la sua posizione, sotto i vari aspetti, perché all'ONU volevano sapere cosa fosse successo.

Non mi occupavo però, della richiesta di procedimento, perché essa riguardava la parte precedente.

EGIDIO BANTI. La ringrazio. Le rivolgo un'ultima domanda, che è la più complicata, e per questo le chiedo scusa fin d'ora.

Sebbene non ne sia convinto, prendo per buono il ragionamento che lei ci ha fatto — è un'opinione, come dice lei, quindi mi astengo dall'esprimere la mia — circa la procedura seguita in quella circostanza.

È pur vero che, non essendo una formula ufficiale, l'archiviazione provvisoria risultava di fatto un atto ricognitivo, ma lei vorrà concedere — e penso lo farebbe anche il dottor Santacroce, che era un

bravo giurista — che, come minimo, l'uso di quella formula poteva prestare il fianco a qualche possibile equivoco. Ad esempio, a una persona che avesse chiesto notizie di uno dei fascicoli, il cancelliere avrebbe potuto rispondere, in verità, fino ad un certo punto, riferendo che quei fascicoli erano stati archiviati. Naturalmente si trattava di un'archiviazione di altro tipo, ma la risposta avrebbe potuto creare un equivoco. A mio avviso, è impossibile che il dottor Santacroce non avesse valutato che questo poteva accadere.

Ora, dando per buono che l'esercizio dell'azione penale fosse di competenza del ministro della difesa, lei mi insegna che, comunque, tale esercizio ha bisogno di una notizia di reato, di un fatto, di una *notitia criminis*, altrimenti nessun ministro, così come nessun procuratore della Repubblica, pur nell'obbligatorietà, potrebbe esercitare l'azione penale. L'archiviazione provvisoria di quei fascicoli, a mio giudizio, rendeva comunque più complicato il fatto che il ministro della difesa, posto che fosse lui competente, esercitasse l'azione penale.

Vengo alla domanda: dando per buono che fosse comunque accettabile quella procedura, avete mai valutato che essa, come minimo, dovesse essere accompagnata da un'informativa al ministro della difesa? Insomma, il quadro è il seguente: il ministro della difesa è, in quel momento, il titolare dell'azione penale e, comunque, si compie un atto che incide sui tempi e sui modi dell'esercizio di quell'azione penale, almeno parzialmente. Come è possibile che un procuratore generale militare non informi il ministro della difesa di aver compiuto un atto, ancorché ricognitivo, di quella natura, lasciando al ministro la valutazione di quella scelta?

Anche nell'ipotesi che il trattato di pace impedisse l'esercizio dell'azione penale — valutazione di diritto astratto, ma comunque di diritto —, il ministro avrebbe potuto, in teoria, interpellare le potenze vincitrici e, alla luce di una interpretazione più compiuta del trattato di pace, chiedere una deroga. Insomma, il ministro avrebbe potuto esercitare anche iniziative

di carattere politico, a livello internazionale, per ottenere una deroga ed eventualmente superare quanto previsto nel trattato di pace nel caso specifico.

È possibile che tutto questo non sia mai stato oggetto di valutazione da parte vostra, quindi da parte del procuratore militare, che si assumeva comunque la responsabilità della firma dell'atto? A me risulta difficile credere che, almeno informalmente, il dottor Santacroce non riferisse al ministro o non avesse sentito il dovere di farlo. Dico questo a prescindere da quello che sostiene il collega Carli, che io condivido, sulle persone che chiedevano giustizia, e via dicendo.

A prescindere da tutto questo, anche solo dal punto di vista dello stretto rapporto giuridico e gerarchico, come è possibile che non si sia sentito il dovere di dar conto all'autorità politica — in questo caso anche giuridica — del ministro di quanto stava avvenendo?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. La sua domanda è complessa e complessa è anche la risposta. Innanzitutto, le domande che lei ha richiamato non ce le siamo poste, forse perché non ci sono venuti in mente quei dubbi. Ad esempio, che il cancelliere potesse equivocare, poteva accadere benissimo. Tutti potevamo equivocare ed equivocammo, infatti, al principio, sia Foscolo che io. Foscolo, come ho detto, si oppose alla decisione di Santacroce. Non potevamo sapere, però, se il dottor Santacroce si ponesse il problema dell'equivoco.

C'è, invece, la questione più importante, sul perché Santacroce non informò il ministro. Credo che questo sia un punto centrale, che incide su tutta la questione. Per quale motivo Santacroce non riferì al ministro che esistevano quei procedimenti? A parte il fatto che si trattava di 695 stragi (ma il numero non conta), come mai Santacroce non chiese al ministro se volesse esercitare o meno l'azione penale? Ecco il *punctum dolens* di tutta la faccenda, quello che, a mio avviso, ha un risvolto politico. Il ministro — questa è una mia supposizione, anche perché non par-

lammo mai della faccenda —, come organo rappresentativo, all'esterno, dell'Italia, era tenuto ad osservare il trattato di pace. Non era tenuto a farlo, invece, il procuratore militare: mi pare di interpretare la normativa pattizia nel senso che essa obblighi lo Stato, ma non il cittadino. È una situazione paragonabile a quella delle norme programmatiche e delle norme immediatamente precettive, secondo la distinzione che fece, a suo tempo, la Corte costituzionale. Non era una norma immediatamente precettiva per il procuratore militare, quindi quest'ultimo avrebbe potuto, sbagliando, esercitare l'azione penale in luogo del ministro. Tuttavia, il dottor Santacroce voleva evitare che il procuratore militare sbagliasse, altrimenti avrebbe dovuto diramare una circolare spiegando tutta la vicenda.

Questa, secondo me, fu una delle ragioni — ma ce ne sono altre — per le quali il dottor Santacroce non sollecitò il ministro a formulare la richiesta di procedimento.

La seconda ragione, la più importante, è la seguente: c'era sicuramente, in quel periodo, un'intenzione da parte delle potenze alleate di servirsi della Germania come avamposto della difesa dell'occidente. Il mondo occidentale, dunque, nel suo complesso, voleva evitare che si facessero quei procedimenti. Questa è una valutazione politica, che può essere espressa in sede politica più di quanto non possa fare un singolo cittadino. Sono perfettamente convinto dell'esistenza di un preciso indirizzo politico: non mettere in difficoltà la Germania, avviare il processo di Norimberga, processare Kesserling, Von Mackensen, Maelzer e Simon, e mandare gli altri a casa, in modo da chiudere la partita. Per quanto riguarda le disposizioni del trattato di pace, tutte le potenze alleate elencate — erano una ventina, a partire da Unione Sovietica, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Brasile e via dicendo — stipularono quel trattato.

Innanzitutto il ministro sapeva perfettamente di quella giacenza, essendo stato egli stesso a disporla; non solo, ma l'eser-

cizio dell'azione penale poteva essere collettivo, com'era stato nel caso di Kappler.

C'era, però, una ragione più profonda, di carattere eminentemente politico, fermo restando che si tratta di una valutazione personale. Poniamo il caso che il procuratore generale militare avesse chiesto al ministro se intendesse o meno esercitare l'azione penale: se il ministro avesse risposto affermativamente, sarebbe andato contro il trattato di pace, ma cosa sarebbe successo, all'interno del paese, se il ministro avesse risposto in maniera negativa? Lo ripeto, si tratta di una questione politica. Personalmente ritengo che i procuratori generali militari che si succedettero nell'incarico, dal dottor Borsari fino al dottor Santacroce, non vollero mettere il ministro della difesa nella condizione di dover scegliere tra « sì » e « no », per una questione eminentemente interna ed internazionale, per evitargli...

EGIDIO BANTI. C'era un altro rispetto, per i ministri, una volta!

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Onorevole, questa è una mia valutazione, che ho maturato con il passare del tempo.

Era vero che il ministro sapeva dell'esistenza di questi fascicoli, perché era stato lui stesso a disporre di mantenerli presso la procura generale militare.

CARLO CARLI. Tutti i ministri erano a conoscenza della giacenza di questi fascicoli alla procura militare?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Sicuramente c'era stata una successione dei ministri, ma non posso dire se tutti sapessero o meno di questa giacenza.

Il ministro, come organo istituzionale, sapeva della giacenza di quegli atti alla procura generale militare. Se il procuratore generale militare — Borsari, Mirabella o Santacroce — avesse chiesto al ministro se intendesse o meno esercitare l'azione penale, cosa sarebbe successo? Non sta a me dirlo. Il ministro avrebbe potuto ri-

spondere « sì » e violare, come organo rappresentativo all'esterno dell'Italia, il trattato di pace; oppure avrebbe potuto rispondere « no », ed oggi saremmo qui a discutere del perché un certo ministro, in quell'epoca, non avesse voluto esercitare l'azione penale. Questa, lo ripeto, è una valutazione di ordine politico, esclusivamente personale. Non compete a me, quindi, stabilire se questo sia avvenuto o meno. Personalmente ritengo di sì, ma è una mia supposizione.

CARLO CARLI. Nelle sue interviste, Franco Giustolisi fa riferimento a una nota della procura generale di risposta alla procura militare, che chiedeva perché non si procedesse in contumacia nei confronti dei criminali di guerra, nella quale vi sarebbe un riferimento esplicito alla volontà di occultare. Nell'intervista apparsa su *L'espresso* del 29 agosto 1996, si legge che si sarebbe trattato di una nota anonima, dove si motivava il non procedere con problemi di turbativa della pubblica opinione, utilizzando l'argomento tecnico-giuridico della contumacia. Nell'articolo che ho citato prima, del 22 marzo 1996, l'atto viene riferito al 1962.

Può commentare questi fatti?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Io ho prodotto la sentenza, in quanto ritengo che la Commissione debba essere al corrente di tutto. Quando il dottor Franco Giustolisi...

CARLO CARLI. Qui, però, si parla di una nota della procura generale in risposta alla procura militare, che chiedeva perché non si procedesse in contumacia nei confronti dei criminali di guerra.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Lei parla di Giustolisi?

CARLO CARLI. Sì.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Franco Giustolisi mi chiese cosa sapessi di questa nota. Gli risposi di non saperne nulla e gli chiesi di

che cosa parlasse. Dopo che l'ebbe letta, gli chiesi da chi fosse firmata. « Non c'è firma » disse. « Allora non esiste » conclusi.

CARLO CARLI. Ricorda cosa c'era scritto in questa nota? La vide?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. No. Giustolisi disse semplicemente che esisteva una nota — mi chiese se la conoscessi, ma non la conoscevo — che pubblicò successivamente su *L'espresso*, quando riferì del colloquio avuto con me.

CARLO CARLI. Non era il carteggio tra i due ministri Gaetano Martino e Paolo Emilio Taviani?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non me lo disse. Mi chiese solo cosa sapessi di questa nota e, lo ripeto, gli risposi di non saperne nulla. Gli domandai chi l'avesse firmata e, quando mi rispose che la nota era priva di firma, conclusi che un atto non firmato non esiste.

Era un atto inesistente, perché chiunque avrebbe potuto vergare a mano qualcosa, per chissà quale scopo. Se l'atto fosse stato firmato — così gli dissi — avrei cercato di capire se ero in grado di dare una risposta.

CARLO CARLI. Il dottor Giustolisi non faceva riferimento a qualche documento che sostenesse l'esistenza di una ragione di Stato che avrebbe portato a non celebrare i processi?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Il dottor Giustolisi venne da me e mi parlò dell'esistenza di fascicoli nascosti. Gli risposi che la cosa mi risultava nuova e gli chiesi di chiarire di cosa stesse parlando. Quando il giornalista ribadì che erano stati ritrovati i fascicoli, mi meravigliai del fatto che un giornalista avesse potuto accedere agli archivi. Comunque, tenni per me questa osservazione.

Il dottor Giustolisi mi rivolse alcune domande sul dottor Santacroce, alle quali risposi che consideravo il procuratore generale un giurista raffinato, di elevata cultura, molto cauto e prudente come uomo, in tutti i suoi atti.

Per quanto riguarda il mio rapporto con lui, gli dissi che si era sviluppato in due casi. Come ho precisato, Giustolisi riferì erroneamente alcune cose che avevo detto a proposito del dottor Santacroce.

Successivamente, con tono accusatorio, mi disse che c'era una sentenza firmata da me. Gli chiesi di mostrarmela, ma non l'aveva con sé. Il giorno dopo me la mandò...

CARLO CARLI. Questa è un'altra cosa.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Questa sentenza dimostra che si adottavano provvedimenti nei riguardi di ignoti anche in quell'epoca. Infatti, diventato giudice istruttore militare, dopo il rientro dall'estero, presso il tribunale militare, adottai quel provvedimento. Giustolisi scrisse che questo avvenne dopo neanche venti giorni, ma gli feci notare che, mentre di solito ai magistrati si attribuisce lentezza, io al 15 febbraio avevo emesso più di 200 sentenze, dunque non ero pagato invano.

CARLO CARLI. Lei ha affermato che si rivolse ad un ufficiale del SIFAR, al tempo maggiore, tale dottor Gianfranco Rossi Mossuti, « affinché » — questa è la sua dichiarazione — « ci fornisse notizie in merito alla posizione dei militari rilasciati a nostra insaputa e senza che nulla ci venisse comunicato al riguardo, evidentemente prosciolti dagli addebiti sollevati nei loro confronti dagli stessi comandi militari alleati ». Oltre a chiederle di illustrare ulteriormente questo passaggio...

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Noi non sapemmo nulla.

CARLO CARLI. Vorrei anche sapere se da parte dei Servizi segreti vi fossero

interventi affinché i processi non si celebrassero, o se, magari, questi criminali fossero, in qualche modo, coperti dai Servizi e per questo non sottoposti al giudizio della magistratura.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Noi cercammo di sapere qualche cosa e siccome il dottor Rossi Mossuti già frequentava la procura generale militare, il dottor Santacroce mi propose di chiedere a lui se, per caso, il SIFAR...

CARLO CARLI. Come si chiama di preciso? Messuti o Mossuti?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Gianfranco Rossi Mossuti.

CARLO CARLI. Grazie.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Santacroce, dunque, mi suggerì di chiedere al dottor Rossi Mossuti se, per caso, il SIFAR non sapesse qualcosa in merito. Noi non potevamo sapere qualcosa attraverso, ad esempio, i segretari comunali. Tutto quello che sapevamo era che esistevano questi atti. Ci sembrò, dunque, che quella potesse essere una via idonea per acquisire ulteriori notizie ed approfondire la faccenda. La cosa, però, finì lì, perché non ci pervenne più alcuna notizia. Forse avremmo potuto insistere, ma non lo facemmo.

Il dottor Rossi Mossuti continuò a frequentare la procura generale, ma soltanto per le pratiche riguardanti la NATO. Peraltro, avevamo chiesto notizie riguardanti alcuni cittadini jugoslavi, che non riuscivamo a identificare, chiedendo chiarimenti anche su questa vicenda.

CARLO CARLI. Quindi gli dette un elenco?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Noi domandammo se i cittadini jugoslavi, che erano inclusi in un elenco già in possesso dello stato maggiore,

fossero individuabili. Personalmente ebbi contatti con lo stato maggiore, ma non risultò nulla. Mi pare che venne interessato anche il Comando generale dell'arma, che però non apprese nessun elemento utile.

Per quanto riguardava i tedeschi, non formammo un elenco nominativo. Volevamo sapere soltanto se si fossero celebrati i processi a carico dei militari tedeschi che erano stati liberati. Di alcuni, infatti, avevamo notizie, di altri no.

CARLO CARLI. Gli elenchi dei cittadini jugoslavi a cosa si riferivano?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. In quel momento era superfluo dare l'elenco, perché volevamo sapere se si fosse verificato il caso di processi celebrati dagli alleati nei confronti di militari tedeschi liberati. Questa era la notizia che cercavamo di avere, non un elenco nominativo, che non venne mai dato.

Si trattava di un'informativa di carattere generale per sapere se, per ipotesi, gli alleati non avessero celebrato altri processi. In questo caso, se si fosse esercitata l'azione penale, saremmo incorsi nella ripetizione di un giudizio già effettuato.

EGIDIO BANTI. Intervengo semplicemente per chiedere una conferma. La data del 14 gennaio 1960 — poteva essere il 15 o il 16, secondo quello che ci ha riferito — era irrilevante rispetto alle vicende politiche di quel periodo? Insomma, l'archiviazione venne disposta il 14 gennaio perché, più o meno, in quella data il suo lavoro propedeutico era giunto al termine?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Mi sono stupito quando ho letto la data del 14 gennaio, anche perché ricordo perfettamente, sebbene siano passati quasi cinquant'anni, il gesto del cancelliere quando apriva il fascicolo e lo porgeva al dottor Santacroce per la firma, nel corso delle riunioni, quasi sempre pomeridiane, alle quali a volte era presente anche il cancelliere. Come av-

viene negli uffici, egli apriva le pagine e le porgeva per la firma. Come ho detto, Santacroce firmò quegli atti un po' per volta.

CARLO CARLI. Quindi anche nei giorni precedenti e anche dopo il 14 gennaio?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Non lo so con precisione. Cessai il servizio, più o meno, entro gennaio, perché il corso al quale partecipai a Parigi iniziò il 17 febbraio, e prima avevo avuto un periodo di libertà per sistemare le mie cose. Il mio era un servizio informale, perché ero nell'organico della procura militare di Roma.

EGIDIO BANTI. Cominciò dopo Natale, o aveva cominciato già prima?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Io ho cominciato nel 1959.

EGIDIO BANTI. Mi riferisco alle firme del procuratore generale militare sugli atti.

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Cominciò subito. Li firmava durante tutto il corso del lavoro che stavamo svolgendo. Non ricordo quando gli presentai il primo fascicolo...

EGIDIO BANTI. Quindi, i colloqui con il dottor Foscolo per definire la formula dell'archiviazione provvisoria sono precedenti al 1960?

GIOVANNI DI BLASI, *Magistrato militare in quiescenza*. Per essere preciso, in un primo tempo, come ho già riferito, il dottor Santacroce mi incaricò di redigere il testo di un codice penale militare di pace senza note giurisprudenziali, ad uso dei candidati al concorso per uditore giudiziario militare. Questo lavoro richiese circa due mesi. Mentre esaminavo le carte, in quell'occasione il dottor Santacroce costituì il comitato, che ogni tanto si riuniva. Nelle riunioni, ad esempio, mi veniva chiesto perché avessi inserito il richiamo a

questo o quell'articolo, e ne discutevamo; anche il dottor Foscolo avanzava le sue osservazioni.

In circa due mesi — l'anno è il 1959 — quel lavoro fu compiuto e il codice venne stampato dalla tipografia dell'Arma dei carabinieri (ne ho depositato una copia). Nel frattempo, mi occupavo anche delle questioni che di volta in volta nascevano per pareri che venivano richiesti.

In quel periodo sorse anche la questione NATO. Ricordo, ad esempio, che nel febbraio del 1959 dovetti recarmi a Londra, con il dottor Rossi Mossuti, per una riunione del comitato internazionale relativo allo statuto di Londra. Ci fermammo qualche giorno e studiammo quel problema.

Ritengo, dunque, che fino a febbraio non avessimo cominciato il lavoro dei fascicoli. In seguito, ci accingemmo a questo lavoro: Santacroce mi comunicò l'esistenza di questi fascicoli e mi illustrò il lavoro che avrei dovuto svolgere.

Ritenevo di adempiere un servizio.

CARLO CARLI. Intervengo semplicemente per ribadire che la decisione dell'archiviazione, a cui è stata apposta la data del 14 gennaio 1960, è illegale. Non è solo una mia opinione, ma così si è espresso anche il Consiglio della magistratura militare. Faccio questa precisazione affinché rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Giovanni Di Blasi, i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 21 novembre 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO